

il **I Perito** *nforma*



ANNO 19 nr. 3 - 2014

OTTOBRE-DICEMBRE 2014

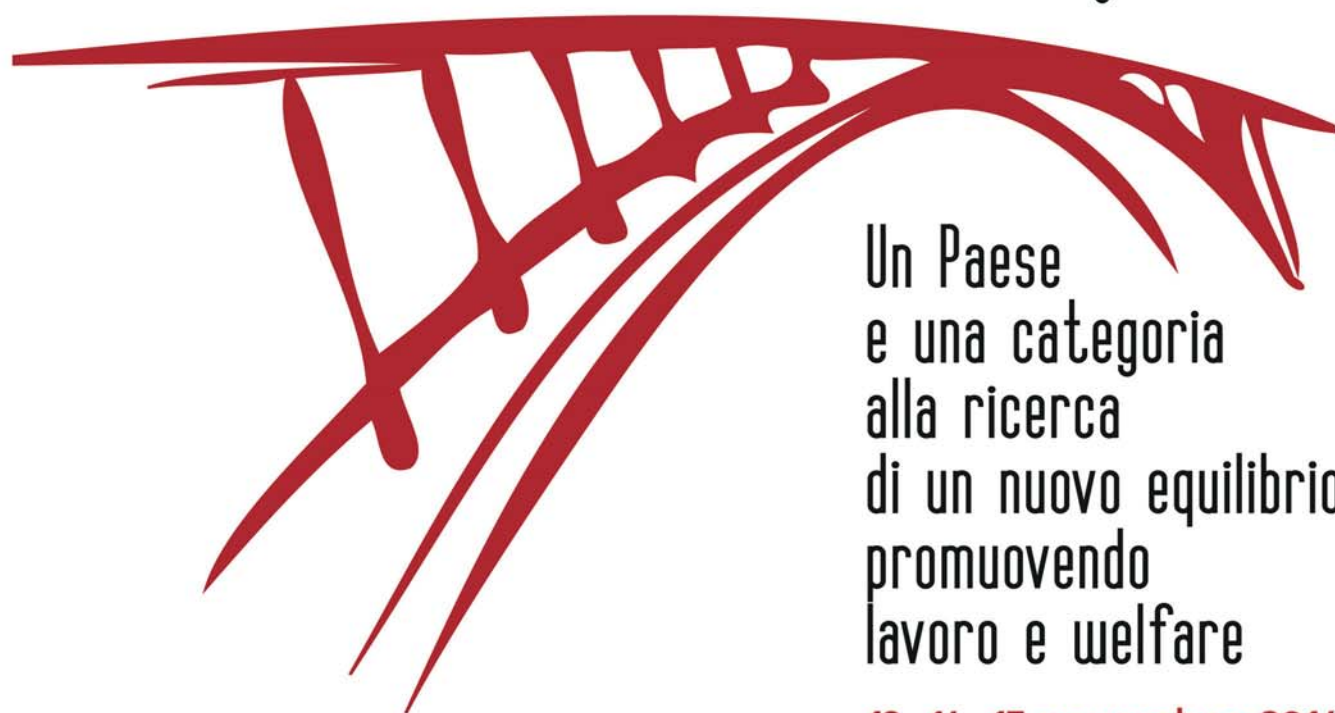


CNPI



CONGRESSO STRAORDINARIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Andare Oltre



Un Paese
e una categoria
alla ricerca
di un nuovo equilibrio,
promuovendo
lavoro e welfare

13-14-15 novembre 2014
Roma, Marriott Hotel

AGENZIA ENTRATE
Direzione Centrale Accertamento
RISOLUZIONE N. 88/E

Roma, 14 ottobre 2014

Oggetto: Antiriciclaggio – Provvedimento congiunto Agenzia/GDF 8 agosto 2014, prot. n. 2014/105953 – Chiarimenti

Con provvedimento dell'8 agosto 2014, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono state stabilite le modalità tecniche dello scambio informativo relativo alle operazioni intercorse con l'estero, tese alla massima efficienza, senza costi aggiuntivi e senza ulteriori obblighi strumentali, prevedendo l'**utilizzo della PEC**.

Con riferimento al punto 6 del suddetto provvedimento, che prevede per soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate, entro il 31 ottobre p.v., l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), sono pervenuti alla scrivente da parte di alcune Associazioni di categoria diversi quesiti.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se i predetti soggetti possano essere dispensati da tale adempimento in considerazione del fatto che *“già sussistono nell'ordinamento interno, registri ed elenchi detenuti da pubbliche amministrazioni contenenti gli indirizzi PEC, ai quali la stessa Agenzia delle entrate può liberamente accedere”*.

A questo riguardo, si osserva preliminarmente che la disposizione di cui al citato punto 6 del provvedimento 8 agosto 2014 ha carattere generale, in quanto finalizzata ad assicurare il tempestivo inserimento delle caselle PEC nel registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005, entro il 31 ottobre p.v.

A ciò va tuttavia aggiunto, che gli articoli 16, commi da 6 a 8, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispongono che sono tenuti a dichiarare l'indirizzo certificato:

- le società e le imprese individuali, al registro delle imprese;
- i professionisti, ai rispettivi ordini;

- le pubbliche amministrazioni, al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Inoltre, in conformità al comma 3 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 179/2012, che ha inserito l'articolo 6-bis al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica.

Tale elenco, in sostanza, raccoglie tutti gli indirizzi di posta certificata delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano ed è liberamente accessibile, senza necessità di autenticazione, anche da parte delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti prodromici alla comunicazione delle informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero, sui rapporti ad esse collegate e sull'identità dei relativi titolari, è ragionevole ritenere che l'aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005 possa essere effettuato dall'Agenzia delle entrate, acquisendo direttamente l'indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato INI-PEC.

Inoltre, sulla base dei protocolli d'intesa sottoscritti da altri organismi associativi con l'Agenzia delle Entrate, gli indirizzi PEC degli associati sono già comunicati all'Agenzia.

Pertanto, i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che hanno già effettuato la comunicazione dell'indirizzo PEC seguendo una delle modalità sopra descritte, non sono tenuti all'adempimento di cui al punto 6 del provvedimento dell'8 agosto 2014.

IL DIRETTORE CENTRALE

Direttore Responsabile:
Sandro Gallo

Comitato di Redazione:
Marco Basso, Annino De Venezia,
Maurizio Mantovani, Antonello Greco,
Aldo Novellini, Aldo Parisi

Autorizz. Trib. Torino n. 4921
dell'11.06.1996

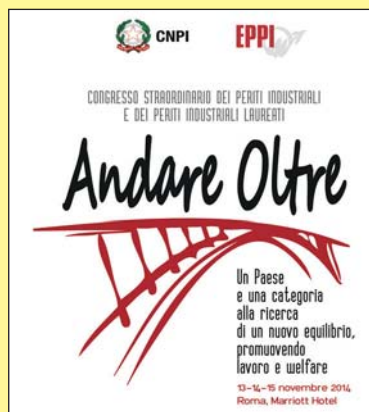
Hanno collaborato:
Mirko Bognanni, Silvio Davico,
Enrico Fanciotto, Paolo Revelli,

Redazione e Amministrazione:
Corso Unione Sovietica, 455 - 10135 Torino
Tel. 011.5625500 - 011.5625448
Fax 011.3716908
E-mail redazione: redazione@colpito.it
E-mail collegio: colpito@colpito.it
sito web: <http://www.colpito.it>

Orari Apertura Collegio:
ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 18.00
da lunedì a giovedì
ore 9.30 - 13.00
venerdì

Stampa: Tipografia Artale
Via Reiss Romoli 261 - Torino
Tel. 011 226.99.80 - Fax: 011 226.99.90
e-mail: info@artale.it

**Organo del Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
delle Province di Alessandria, Asti, Torino**



In copertina:
Congresso Straordinario

Gli articoli e le note, firmati, e le foto pubblicate esprimono soltanto l'opinione dell'autore e non impegnano il Collegio, né la redazione del periodico.

CONGRESSO STRAORDINARIO	Considerazioni	I Delegati	pag	3-10
COMMISSIONE ELETTROTECNICA	Dissenso e replica in merito a "verifiche degli impianti di terra ai sensi del DPR 462/01 nei condomini"	Mirko Bognanni	pag	11-16
PAMPHLET	La qualità: perché ancora ne parliamo?	Annino De Venezia	pag	17-20
PREVENZIONE INCENDI	Commento al DM 16/07/2014 Regola Tecnica per gli asili nido	Silvio Davico	pag	21-22
TERMOTECNICA	Valvole termostatiche Si conoscono veramente?	Enrico Fanciotto	pag	23-26
NORME E LEGGI	Termotecnica e altro Elettrotecnica	Enrico Fanciotto Antonello Greco	pag pag	27-29 30-31
APIT	Informativa Soci	Paolo Revelli	pag	32

CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2014 - 2018

Consiglieri			Collegio dei Probiviri:
Presidente Sandro Gallo	Oscar F. Barbieri	Annino De Venezia	Vittorio Buffo
Segretario Marco Basso	Giancarlo Boesso	Paolo Giacone	Erio Iurdana
Tesoriere Aldo Parisi	Mirko Bognanni	Mauro Lavaselli	Vito Montanaro
	Alberto Castellazzo	Mauro Le Noci	Adriano Pugno
	Luciano Ceste	Pasquale Mihalich	Marcello Rabino
	Silvio Davico	Marco Palandella	

COMMISSIONI SPECIALISTICHE

COMMISSIONE	COORDINATORE	ORARIO
Elettrotecnica e Automazione Elettronica	Mirko Bognanni	3° martedì ore 18.00
Termotecnica	Silvio Davico	1° martedì ore 18.30
Igiene sicurezza prevenzione incendi	Giancarlo Boesso	Su convocazione
Ambiente e Chimica	Mauro Lavaselli	Su convocazione
Scuola	Mauro Le Noci	Su convocazione
Giovani	Marco Palandella	Su convocazione
Amministratori stabili - Edilizia	Giancarlo Boesso	Su convocazione
Pari Opportunità	Romina Solei	Su convocazione
Formazione Continua	Oscar Barbieri, Marco Basso, Giancarlo Boesso, PierMichele Gallo, Paolo Giacone Mauro Lavaselli, Mauro Le Noci, Rosario Pennisi	Su convocaione

ISPESL/INAIL

ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	MIRKO BOGNANNI
TORINO	PAOLO GIACONE

VIGILI DEL FUOCO

ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	MIRKO BOGNANNI
TORINO	PASQUALE MIHALICH

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE VVF

PASQUALE MIHALICH

A.S.S.L.

ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE
TORINO	OSCAR F. BARBIERI ANNINO DE VENEZIA

C.C.I.A.A. (CAMERA DI COMMERCIO)

TORINO	MARCO BASSO ENRICO FANCIOTTO ITALO BERTANA CLAUDIO PONTINI GIANCARLO BOESSO OSCAR BARBIERI
ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	MAURO PALANDELLA

C.U.P. (COMITATO UNITARIO PER LE LIBERE PROFESSIONI)

CONSULTA TORINO	SANDRO GALLO
ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE

COMMISSIONE REVISIONE PARCELLE

MARCO BASSO
SILVIO DAVICO
PASQUALE MIHALICH
ALDO PARISI

A.P.I.T. (ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI TORINO)

GIANCARLO BOESSO

CTI (COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO)

MARCO BASSO

CEI (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO)

ITALO BERTANA

C.T.U. (CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE)

TORINO	OSCAR F. BARBIERI ENRICO PELASSA
ALESSANDRIA	MIRKO BOGNANNI
ASTI	LUCIANO CESTE

CONGRESSO STRAORDINARIO ROMA 13-14-15 NOVEMBRE 2014

Congresso Straordinario

il nostro Collegio ha partecipato ai lavori del Congresso straordinario con i tredici delegati eletti nell'assemblea di fine maggio: Barbieri Oscar, Basso Marco, Bognanni Mirko Gaetano, Dal Forno Stefano, Empoli Gervasio, Gallo Sandro, Gentile Salvatore Valerio, Lavaselli Mauro, Murabito Renato, Palandella Marco, Santamaria Davide, Solei Romina e Strasly Giovanni. Alcuni di loro raccontano questa esperienza, le impressioni e le considerazioni su quanto discusso nei tre giorni romani.

Mirko Bognanni. Caro Collega, si è appena concluso il Congresso Straordinario dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati tenutosi a Roma il 13-14-15 Novembre u.s., dopo un lungo iter di incontri pre-congressuali (13 in tutto) che ha coinvolto la nostra categoria professionale a livello nazionale.



Come Delegato che ha partecipato ai lavori congressuali, mi preme riassumermi in cosa verteva e come si è concluso, in modo da fare chiarezza. Le tesi oggetto del Congresso erano tre:

- TESI 1: ACCESSO ALL'ALBO RISERVATO AI SOLI LAUREATI TRIENNALI O CON FORMAZIONE EQUIPOLLENTE
- TESI 2: NESSUNA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE
- TESI 3: ACCORPAMENTO NELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI

Il Congresso ha avuto larga maggioranza di votazioni per le mozioni presentate a favore della TESI 1; la 2 e la 3 non hanno avuto mozioni valide per il passaggio ai voti.

Qual è il motivo per cui la TESI 2 non è stata presa in considerazione?

Ovviamente perché non avrebbe portato a nulla; la nostra categoria si sarebbe estinta in breve tempo, mancando gli iscritti ed inoltre, volendo considerare gli attuali diplomati della nuova riforma (Gelmini), non avremmo più potuto iscrivere diplomati con il titolo di perito industriale, ma solo diplomati tecnici, rischiando co-

sì un declassamento a livello europeo, essendo oggi riconosciuti al livello d) della Direttiva 36/2005 come *Industrial Engineer*.

Nessuna mozione a favore della TESI 3 è riuscita ad avere un numero di firme sufficienti per poter accedere alle votazioni, per quale motivo? Apparentemente sarebbe stata la strada più semplice, tuttavia presentava non pochi problemi e incognite.

La valutazione di questo accorpamento "verticale" avrebbe dovuto essere condotta insieme agli Ingegneri stessi, ma, in nessun incontro abbiamo avuto riscontri e pareri, esponendoci così ad un matrimonio combinato senza garanzie. Saremmo stati come ospiti in casa d'altri, non conoscendone il gradimento, correndo il rischio di perdere la nostra Governance e il nostro potere di decisione. Ricordo che ad oggi, ad esempio, nei consigli territoriali degli ingegneri vi è una sola rappresentanza degli iscritti alla sezione B (ingegneri junior) contro la maggioranza della sezione A (magistrali). Questo lascia pensare.

Tra le due sezioni vi è ovviamente differenza di competenze, figuriamoci come sarebbe stato con noi.

E quindi, dove sono andati i colleghi Delegati al Congresso? Sono ANDATI OLTRE!

La TESI 1 è stata l'unica strada da perseguire alla quale abbiamo lavorato.

Le mozioni presentate ed andate ai voti sono state due, molto simili tra loro, differenti solo per tre punti.

Perché la TESI 1?

Essa ci permetterebbe di mantenere la nostra autonomia di governo e la possibilità di distinguerci ancora nella società e nel mondo produt-

tivo. L'economia e la società hanno bisogno di tecnici specializzati di I livello.

Ciò comporterebbe il mantenimento dei nostri Albi Professionali, nonché delle strutture (Collegi) e del nostro Ente previdenziale (EPPI).

Per i laureati triennali non vi è alcuna limitazione o differenza di competenza se si iscrivono nel nuovo Albo, al contrario di quel che accade dagli Ingegneri, ove ovviamente vengono iscritti in una sottocategoria, ovvero la Sezione B.

Sarà data la possibilità ai diplomati Gelmini di frequentare percorsi di studio di alta specializzazione dopo il conseguimento del Diploma di Maturità Tecnica, equipollenti alla Laurea Triennale, i famosi ITS, già esistenti in Europa e quindi, visto che la Comunità Europea ci chiede di adeguarci, perché non farlo sulla loro linea?

I delegati del nostro Collegio hanno presentato una bozza di mozione che è stata accorpata a quelle presentate da altre provincie in sede Congressuale.

Si è lavorato a fondo, anche di notte, e alla fine il lavoro ha portato i suoi frutti.

Ora il CNPI entro 12 mesi dovrà lavorare su quanto esposto nella mozione e che in breve ti descrivo i punti più importanti:

- Requisito minimo per l'accesso all'esame di Stato e, al superamento di questo, al nuovo albo, la laurea triennale in ingegneria, o titolo che verrà ritenuto equivalente;
- Consentire l'accesso all'esame di Stato ai possessori del titolo di "perito industriale" (vecchio ordinamento) entro 5 anni;
- Eliminare il tirocinio di sei mesi richiesto per i periti industriali laureati che decidono di iscriversi al nostro attuale albo;
- Esami di Stato da conseguirsi presso le università nelle tre aree di specializzazione: civile ed ambientale, industriale e dell'informazione;
- Suddivisione del nuovo albo nelle tre aree di specializzazione

di cui al precedente punto;

- Mantenimento del titolo di perito industriale per gli attuali iscritti che dovranno essere inquadrati nelle tre aree di specializzazione del nuovo albo;
- Istituzione di corsi di alta specializzazione e riconoscimento di CFU (considerando l'esperienza professionale e i corsi già svolti) per gli attuali iscritti che vorranno conseguire la laurea triennale;
- Agevolare e incentivare l'iscrizione al nostro Ordine di quelle lauree che bene si inquadrano nel panorama delle nostre specializzazioni e che a tutt'oggi risultano prive di una collocazione professionale specifica;
- Promuovere corsi di alta formazione tecnica non universitaria giuridicamente riconosciuti, equivalenti a tutti gli effetti alla laurea triennale in ingegneria. Il titolo conseguito sarà riconosciuto per l'accesso agli esami di Stato e al nuovo albo.

Stefano Dal Forno. Esercizio democratico.

In queste breve scritto vorrei raccontare la mia esperienza al Congresso Straordinario cui ho partecipato in qualità di delegato.

Quando in occasione del primo incontro sono state presentate ai delegati le tre tesi formulate dal CNPI ho scelto quella che ritenevo, e ritengo tuttora, potesse garantire il mantenimento delle nostre competenze professionali ed essere attuabile in tempi brevi.

Questa convinzione si è rafforzata nel tempo e non si è modificata nonostante l'orientamento diverso che si stava delineando nella maggioranza dei delegati, anzi si trasformava in impegno per rappresentare anche quella parte di colleghi la cui opinione rischiava di essere scarsamente rappresentata.

In breve tempo mi sono ritrovato a essere l'uni-



co delegato dei Collegi del Piemonte e delle Province di Genova e di Savona a perorare, almeno apertamente, l'ipotesi di accorpamento con l'Ordine degli Ingegneri.

Nell'approssimarsi della data del congresso ho cercato il contatto con i delegati degli altri Collegi inviando a tutti una mozione da me elaborata a favore della tesi n. 3. L'iniziativa non ha riscosso il successo sperato, tuttavia ho ricevuto diversi riscontri positivi e qualche parere contrario.

Per quanto concerne il congresso vorrei soffermarmi su alcune mancanze che ho potuto riscontrare:

- è stato dato troppo spazio all'informazione frontale che, seppure ha garantito la presenza di illustri relatori, ha compresso il tempo riservato agli interventi dei delegati situandoli in prossimità dello scadere del termine per la presentazione delle mozioni; ad esempio il mio intervento in plenaria è avvenuto verso le ore 18.30 del 14 novembre, quando il termine per la presentazione delle mozioni era fissato, da regolamento, alle ore 19.00 dello stesso giorno;
- l'impressione ricevuta nel confronto con altri delegati al congresso è stata che non vi fosse piena chiarezza sulle modalità di voto; la quasi totalità dei delegati che mi ha raggiunto al termine del mio intervento, per apporre la firma alla mozione, erano convinti che il giorno seguente si sarebbero votate anche le tesi proposte dal CNPI (oggetto degli incontri pre-congressuali) e non solo le mozioni presentate e sottoscritte;
- non sono stati previsti tavoli di discussione tra i delegati, che solo giunti a Roma si potevano incontrare, provenienti da tutte le province, per discutere delle tre tesi, trovare punti comuni ed elaborare eventuali mozioni da sottoporre al voto;
- non è stata garantito il principio democratico di rappresentanza delle posizioni minoritarie; infatti solo due mozioni sulla medesima tesi (la n. 1), hanno raccolto il numero di firme necessarie per essere presentate al voto dell'assemblea plenaria; rilevo che una delle due mozioni ha superato le quattrocento sottoscrizioni. Tale "ac-

caparramento" di firme, che ha superato di gran lunga il numero minimo necessario (un decimo degli aventi diritto di voto, pari a 56 firme), ha di fatto impedito ad altre mozioni di essere sottoscritte in numero sufficiente per essere portate al voto.

Alla fine le due mozioni riunite in unica votazione, le uniche per cui è stato possibile votare, sono state approvate con 381 voti favorevoli pari all'82 % dei 463 voti espressi, al 69 % dei 551 delegati abilitati al voto e al 62 % dei 615 delegati accreditati.

Sandro Gallo. Il Congresso straordinario è da poco concluso. La straordinarietà, l'ho sempre sostenuto, per me è riconducibile al fatto che ci sono voluti nove, anni per organizzarlo dopo l'ultimo di Firenze del 2005.



Per altri è rappresentata dalla decisione sulla strada da intraprendere nel futuro. È stato sincero, e allo stesso tempo disarmante, il Presidente Giovannetti nel suo intervento di chiusura sostenendo che finalmente poteva dire che la tesi 1 "accesso all'albo riservato ai soli laureati o con formazione equivalente" era l'unica possibile. È stata approvata da oltre l'80% dei delegati. E le altre tesi? La 2 prevedeva "nessuna riforma dell'ordinamento professionale". La 3, "ipotesi di accorpamento verticale con gli ingegneri".

Queste tre tesi erano state formulate dal CNPI ed erano servite come base di discussione negli incontri pre-congressuali svoltisi su tutto il territorio nazionale durante l'estate. Purtroppo nessuno di noi è stato in grado di formularne una quarta.

Troppo tardi è giunto questo Congresso dopo che il sogno di costituire il c.d. "albo unico dei tecnici laureati per l'ingegneria" con i geometri, i periti agrari e i laureati triennali era naufragato per l'indifferenza presuntuosa di quelli che dovevano essere i nostri compagni di viaggio. Ma

ancora di più quando, nel marzo 2010, il ministro Gelmini pensò bene, con la sua riforma, di affondare l'istituto tecnico, una delle poche scuole in Italia in grado di sfornare dei tecnici pronti per essere inseriti nell'attività intellettuale e produttiva del Paese. Tutti erano a conoscenza che a luglio 2014 si sarebbero diplomati gli ultimi periti industriali: questo Congresso, per programmare il futuro della Categoria, è arrivato a novembre, a tempo largamente scaduto. Dunque, la scelta era obbligata. "Andare oltre" non era profetico, era un dato di fatto. Tant'è che in sede di Congresso, al momento di presentare le mozioni, la tesi 2 non ha trovato sottoscrittori e la 3 un numero inferiore a quello stabilito dal regolamento. Invece sono state presentate ben due mozioni a sostegno della tesi 1, pressoché identiche se non per le seguenti significative sfumature: mantenere un periodo transitorio di 5 anni dall'approvazione della nuova norma entro il quale potranno ancora accedere all'albo gli attuali periti industriali ante Gelmini (approvato dai 2/3 dei delegati); accettare i nuovi diplomati post Gelmini (non approvato dai 2/3 dei delegati); verifica dopo un anno di quanto il CNPI avrà prodotto per attuare il mandato congressuale (approvato dal 71% dei delegati).

Una terza mozione riguardante la governance di categoria, argomento completamente fuori tema congressuale, è stata inspiegabilmente ammessa dall'ufficio di presidenza del congresso, presentata alla platea e addirittura posta in votazione. Come al solito esiste un regolamento affinché tutti siano uguali, poi, purtroppo, c'è sempre qualcuno che è più uguale degli altri e, in nome della democrazia e della libertà, prevarica il prossimo per imporgli i propri punti di vista. Non sto asserendo che il problema "governance" sia da non trattare, sottolineo solo che non era quella la sede per parlarne. Tanto più che il tempo, come sempre tiranno, ha limitato gli interventi dei delegati (di fatto, in pochi hanno avuto la possibilità di parlare e, per giunta, invitati ad essere brevi), ma poi si concede spazio a intromissioni fuori luogo. A parte questo

incidente di percorso è stato un Congresso innovativo perché ha coinvolto circa 600 delegati di cui almeno il 60% dovevano essere iscritti all'EPPI e almeno il 20% giovani di età inferiore a 40 anni. Delegati eletti nell'ambito delle assemblee dei singoli collegi provinciali, molti dei quali partecipavano per la prima volta a un evento di categoria a livello nazionale. Penso che per loro sia stata un'esperienza positiva. In generale, ritengo positivo questo Congresso. Soprattutto l'allargamento a un così alto numero di delegati (uno sforzo economico non indifferente, ma necessario) e l'obbligatoria presenza di un minimo garantito di giovani. Questi ultimi sono il futuro della categoria, personalmente avrei elevato quel 20%. Dobbiamo coinvolgere il più possibile i giovani, capisco i loro problemi di inserimento nel mercato e il poco tempo a disposizione, qualcuno svolge la professione solo part time, ma proprio ora che la categoria sta intraprendendo una nuova strada irta di difficoltà, devono partecipare a costruire il futuro della categoria da subito, non devono lasciarsi sfuggire questa occasione, non devono lasciare che glielo costruiscano i "vecchi".

Tuttavia, anche se ho definito positivo questo Congresso, vorrei esporre alcune riflessioni sulla difficoltà a garantire nuovi accessi all'albo e l'adequazione del risultato su quelle che ho precedentemente definito "significanti sfumature" tra le due mozioni a sostegno della tesi 1. Mi riprometto di ritornare sull'argomento nel prossimo numero.

Salvatore Valerio Gentile. Il Congresso dei Periti Industriali tenutosi a Roma il 13,14,15 Novembre 2014 è stato un evento importante che sottolinea la grande forza di noi Periti nel rivendicare il nostro ruolo della Professione Intellettuale nella società, nei diversi campi di specializzazione, al fine di rispondere energica-



camente al cambiamento istituzionale introdotto dalla riforma Gelmini.

Il forte messaggio ricevuto dai vari delegati provenienti da tutte le regioni, ha dimostrato una volontà di democrazia, mettendo in discussione e liberalizzando i vari interventi senza alcun filtro, lasciando infatti libero spazio al singolo relatore di esprimere ciò che per esperienza ha potuto presentare, cioè le varie proposte aggiuntive alla tesi presentata dal consiglio direttivo.

La decisione di potersi uniformare ai colleghi professionisti nell'ambito delle specializzazioni Europee ci porta a dei cambiamenti strutturali come da Collegi a Ordini e ad accogliere i nuovi iscritti che hanno conseguito la Laurea Triennale.

Un parametro comune è la sfida per il futuro di poter attrarre giovani motivati ad intraprendere il percorso dei professionisti, seppure purtroppo in un momento storico profondamente colpito da una sfiducia nelle scelte economiche avvenute nel ns. paese con pesante ripercussione nel precariato, con forte delocalizzazione dei vari siti produttivi resa necessaria dalle misure adottate fino ad ora da parte di chi ha governato.

In questo modo ci siamo infossati in una depressione occupazionale senza uguali nella storia. Per tali motivi si denota il coraggio dei Periti Industriali nel voler dare un energetico contributo come è stato nel passato, per riconquistare la fiducia dei giovani che non vedono nel breve periodo una ripresa economica del paese.

Tutti noi siamo chiamati a contribuire per rafforzare la ns. categoria con uno stimolo alla partecipazione in rete al fine di condividere e apportare quella cifra e quel significato di professionalità che ci appartiene e viene sempre più richiesto.

Sono fiducioso e consapevole che l'unione e la compattezza della ns categoria porterà alla soluzione ottimale in relazione all'adeguamento del nostro collegio professionale come richiesto dall'Europa.

A mio modo di vedere, è indispensabile fare rete coinvolgendo tutte le professioni tecniche, in quanto oggi si avverte la necessità di integrare i

vari progetti data la loro spiccata complessità tecnologica, legata all'innovazione, spinta necessaria per la sfida che ci attende nel domani.

Mauro Lavaselli. Andare Oltre. Per i Periti Industriali "andare oltre", come recitava il tema del nostro congresso straordinario, non è una novità, anzi rappresenta forse la migliore sintesi della nostra storia.



Il Perito Industriale, nella storia del nostro paese, è sempre stato al centro di tutte le fasi di cambiamento, durante le quali si è distinto per capacità, determinazione e visione complessiva unita a competenza specialistica.

La cultura "del sapere e del saper fare" del Perito Industriale è stata il propulsore della rinascita del nostro paese nel dopoguerra e durante il "boom economico" degli anni sessanta e ne sarà certamente il punto di ripartenza attraverso quei valori concreti necessari al nostro paese una volta archiviata la parentesi della "finanza creativa".

Il nostro naturale ruolo di sussidiarietà e di servizio al paese ci consentirà di stimolare e supportare quell'iniziativa privata preziosa e necessaria laddove lo Stato ha dovuto ridurre ed efficientare la propria presenza.

La nostra categoria origina da una cultura prima contadina poi operaia che videro nell'istituto tecnico una opportunità per i propri figli di "ascensore sociale" che ci ha portati a ricoprire ruoli dirigenziali al pari di un percorso accademico, ma con un vantaggio di adattabilità "darwiniana" che ci porterà a sopravvivere anche a chi appare più titolato in quanto nell'evoluzione della specie sopravvive il più adattabile e non il più forte.

Oggi affrontiamo un momento storico che ci eleverà al rango accademico, per cui la sfida è quella di evolversi mantenendo e coltivando i nostri punti di forza così come avvenne al col-

lega Guglielmo Marconi quando ricevette il titolo universitario

Raggiungeremo la definizione di Ordine, ma noi certamente eviteremo di trasformarci in una “casta”, in quanto siamo saldamente radicati alle nostre origini nei cantieri o in stabilimenti industriali a coordinare e condividere gli sforzi delle maestranze. Certamente sarà un passaggio storico, da inquadrarsi in una moderna logica europea, nel nostro ruolo di Industrial Engineers quale attori centrali nei temi ambientali, energetici, dei trasporti e della sicurezza per perseguire un nuovo modello di crescita sostenibile.

Renato Murabito. Cari Colleghi. Il Congresso Straordinario di Roma è stato un momento di decisioni importanti per il nostro futuro e, per il quale tutti i delegati presenti, hanno condiviso un documento a seguito di una votazione finale. Da qui si è capito che al di là di quello che deciderà il Ministero, la nostra Categoria è pronta a dare battaglia e rivendicare la nostra appartenenza al sistema Europa, dal quale siamo già legittimati e ci vede già come protagonisti nella realizzazione di importanti opere, accanto ai nostri Colleghi europei.

Vi ringrazio nuovamente, per avermi dato la possibilità di rappresentarvi.



Marco Palandella. Il bicchiere mezzo pieno. L'opprimente situazione di crisi economica che pare non volersi allontanare dal nostro paese ci porta spesso a vedere tutto quanto in chiave negativa ed essere spietatamente critici verso tutto e tutti. Si sono da poco spenti i riflettori sulla tre giorni



romana ed i “rumours” uditi nelle sale limitrofe sono, appunto, di critica: “questo doveva essere fatto così, quello doveva o non doveva dire...”; le mie sensazioni e le mie considerazioni sono decisamente all'opposto!

Prima di tutto trovo sia stato un importante momento di aggregazione, come mai successo prima, sia durante il congresso stesso sia durante gli incontri preparatori, abbiamo potuto conoscerci meglio e farlo di persona. Quindi per la categoria intera è stato senza dubbio un bellissimo esercizio di democrazia se consideriamo le modalità di svolgimento del congresso a partire dall'elezione diretta dei delegati da ciascun Collegio. La scelta effettuata a larga maggioranza costituisce una svolta epocale per la nostra categoria, l'accesso potrà avvenire solo ed unicamente con la laurea triennale o con titolo equipollente; questo ci consentirà di mantenere il corretto livello in seno alle professioni intellettuali europee.

Forse la svolta ci porterà meno iscritti anche se personalmente ritengo che con le dovute strategie si possano attrarre nel nostro nuovo Ordine professionale diverse specializzazioni che non hanno un loro albo professionale.

Ritengo la scelta sia quanto mai attuale e matura vista la recente riforma degli Istituti Tecnici. Cosa succederà in futuro?

Si è deciso di intraprendere un percorso analogo a quello dei Consulenti del Lavoro e non escluderei che in un futuro prossimo ma non remoto sarà possibile seguire anche l'esempio di fusione tra Dottori Commercialisti e Ragionieri tra noi e l'Ordine degli Ingegneri.

Romina Solei. Passato. Futuro. Un ponte per collegarli.

Il 13, 14 e 15 novembre 2014, a Roma c'è stato un Congresso Straordinario dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per “Andare Oltre” e



proteggere il futuro della Nostra Categoria dopo l'entrata in vigore della riforma scolastica della Gelmini. Per prendere questa importante decisione sono stati chiamati un certo numero di delegati per ogni collegio provinciale, prima grande novità per un congresso di questo tipo. Io sono uno di questi delegati. Prima di incontrare tutti i delegati a Roma, il Consiglio Nazionale ha organizzato due giri di incontri preCongressuali, incontrando i delegati per macroaree, esponendo prima tre tesi per il futuro della Categoria e raccogliendo poi le riflessioni da esse scaturite. Le tre tesi proposte dal Consiglio Nazionale sono state: non ammettere più i diplomati post riforma Gelmini nel collegio; non modificare nulla nell'ammissione ai collegi ed essere così declassati a livello Europeo; intraprendere la strada di un accorpamento verticale con l'ordine degli Ingegneri.

Arrivati a Roma è subito stata chiara l'aria che si respirava. La categoria, rappresentata dai suoi delegati, era molto compatta sulla decisione da prendere. I Periti Industriali e i Periti Industriali Laureati vogliono continuare a lavorare in Italia come in Europa senza essere declassati e non vogliono neanche rinunciare alla loro indipendenza e alla loro identità. Ben chiaro che la tesi vincente è stata la prima: stop ai diplomati post riforma Gelmini, porte spalancate a laureati triennali in materie che bene si inquadrano nel panorama delle nostre specializzazioni. Inoltre le porte saranno aperte anche per chi frequenterà corsi di alta formazione tecnica non universitaria giuridicamente riconosciuti, equivalenti a tutti gli effetti alla laurea triennale. Come delegata e prima di tutto come Perito Industriale, sono soddisfatta della decisione presa in questo Congresso. A Roma si è posato il primo mattone di un ponte che deve necessariamente essere costruito per collegare un passato nato 1929 con il "Regolamento per la professione di Perito Industriale" ad un futuro che dovrà ancora vedere i Periti Industriali e i Periti Industriali Laureati o Industrial Engineer come professione intellettuale regolamentata. L'esperienza di Roma è stata per me importante, mi ha fatto capire che,

anche se a livello di categoria non siamo un numero altissimo, siamo compatti nelle decisioni e che insieme possiamo costruire e attraversare questo ponte per avventurarci nel futuro.

Volevo ringraziare il Collegio di Alessandria – Asti – Torino che mi ha delegato a prendere questa decisione importante, il CNPI e l'EPPI per l'organizzazione del Congresso.

Giovanni Strasly. Come giovane, da pochi anni nel mondo del lavoro, svolgendo la libera professione a tempo pieno ed essendo iscritto all'EPPI penso che il congresso straordinario poteva solamente prendere la strada



(o meglio il ponte simbolo del congresso stesso) scelta; spetterà poi a tutti noi contribuire, con le nostre conoscenze e professionalità, a dare una mano per far risorgere il nostro Stupendo Paese. Ed è proprio per questa motivazione che nonostante tutto e tutti, guardando Oltre, ho deciso di restare e non essere uno dei tanti cervelli in fuga dall'Italia. Voglio essere in prima persona protagonista di una rinascita del nostro Stato. Non sarà facile, bisognerebbe cambiare molto dalla classe politica che ci governa fino alla testa di molte persone: nonostante tutto sono fiero di alzarmi presto alla mattina, aprire "Bottega", faticare e sudare, arrivare stanco la sera. Un giorno vorrò dire "è stata dura, bisognava guardare oltre: dove gli altri non vedevano che buio, io ho visto una luce fiavole, l'ho seguita e nonostante tutto ce l'ho fatta, IO C'ERO".

Ed è proprio con questo spirito, di guardare avanti e cercare di migliorare ogni giorno il mio Paese, che ho deciso di partecipare al Congresso di Roma.

La soluzione, prima di partire da Torino e durante i pregressi e al collegio in riunione ufficiosa, sembrava solo una: mettere la laurea triennale come requisito minimo per poter accedere all'albo così da elevare il nostro titolo e

mantenere le professionalità fino ad oggi esercitate e già riconosciute. Come noi delegati Piemontesi, anche il resto d'Italia, per la stragrande maggioranza, la pensava in questa maniera (circa l'80% dei periti industriali e periti industriali laureati presenti).

Personalmente questa strada non la vedo come un vicolo cieco ma rappresenta l'inizio di un percorso lungo ed in salita che dovrà essere per tutti noi, in prima persona per il CNPI, sinonimo di stimolo, per portare avanti ed a testa alta la nostra categoria, restando aperti al dialogo e lasciando le porte aperte a nuove proposte eventualmente da valutare con tutti gli iscritti.

In conclusione mi sento di dire che il Congresso è andato in linea di massima secondo le aspettative; ottima organizzazione considerando il numero di presenti. Personalmente non ho avvertito particolari disagi. I risultati sono circa come me li aspettavo anche se, specialmente durante le votazioni, ci sono stati momenti ed at-

teggiamenti non proprio da me reputati consoni e condivisi che hanno creato un po' di confusione e malcontento tra i vari delegati, sotto certi aspetti pienamente condivisibili. Speriamo che nel futuro prossimo, il Consiglio Nazionale non si dimentichi degli iscritti e dei Delegati che si sono resi disponibili in prima persona a discussioni costruttive per realizzare quel famoso ponte che ci permetterà di uscire da questo momento di incertezza più forti e consapevoli delle nostre capacità.

Con la speranza di aver rappresentato la maggior parte di voi colleghi, ringrazio tutti coloro che mi hanno permesso di andare a Roma e quelli che hanno creduto in me nonostante la mia giovane età (23 anni).

Auguro a tutti voi, e specialmente a te lettore che mi hai dedicato questi due minuti, un Sere-no Natale e un Buon inizio (e non solo) di anno nuovo.

TASSA-QUOTA RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO PER L'ANNO 2015

Premesso che non vi è stato aumento rispetto all'anno 2014, si ricorda che sono in vigore due quote:

- € 260,00 per coloro che esercitano la libera professione.
- € 170,00 per coloro che hanno certificato di non esercitare la libera professione.

La tassa dovrà essere versata entro il 30 gennaio 2015

Come in passato l'esazione avverrà con il sistema elettronico MAV inviato direttamente agli iscritti dalla banca, con le seguenti possibilità di versamento:

- presentando il MAV ricevuto presso qualsiasi agenzia bancaria senza aggravio di riscossione (le spese sono pagate anticipatamente dal Collegio);
- presso la segreteria del Collegio (solo con assegno – dal 07/01/2014).

Tuttavia, abbiamo ricevuto segnalazione che potrebbero essersi verificati dei disservizi postali e che qualche iscritto potrebbe non avere ricevuto il MAV. Pertanto chi lo riceverà oltre il termine di cui sopra, potrà provvedere al pagamento entro il 16 febbraio senza incorrere nella maggiorazione per il ritardato pagamento. Dopo tale data, chi ancora non lo avesse ricevuto è invitato a segnalarlo alla segreteria per concordare un sistema alternativo di versamento per non incorrere nelle sanzioni.

VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 NEI CONDOMINI

Commissione Elettrotecnica

A seguito del parere della Commissione Elettrotecnica, pubblicato sul precedente numero, abbiamo ricevuto la sottoriportata e-mail nella quale l'autore dissente dal parere. Riportiamo anche la successiva e argomentata risposta della Commissione Elettrotecnica.

“Spettabile Commissione Specialistica Elettrotecnica.

c.a. attenzione del coordinatore
Bognanni p.i. Mirko.

Egregio collega, mi permetto di dissentire drasticamente dal parere elaborato da codesta Commissione che, a parere del sottoscritto risulta non conforme alla normativa attualmente in vigore.

L'errore in cui codesta Commissione è incorso, mi lasci dire molto ingenuamente, è dovuto banalmente, nel aver completamente trascurato il D.Lgs. N. 81/2008, da cui oggi trae origine l'obbligo di cui trattasi, facendo riferimento esclusivamente al DPR 462 e quindi al DPR 547/54, ormai abrogato dal D.Lgs. 81/08.

L'aver fatto riferimento alla vecchia “denuncia” dell'impianto (DPR 547), ormai abrogata e sostituita nella forma e nella sostanza, non sembra essere un lapsus ma, un errore sostanziale che ha orientato il ragionamento verso riferimenti (lettera del MAP (2005), Guida CEI 0-14 (2001), Pubblicazione IspeSl (2005)), tutti datati rispetto alle disposizioni attuali (D.Lgs. 81/08) che, pertanto, ha modificato le precedenti interpretazioni rispetto all'obbligo di “Verifica” nei Condomini e non solo.

Vi consiglierei pertanto di rivedere le Vs deduzioni prendendo in considerazione l'art. 86 del D.Lgs. 81/08 che, sebbene rimandi al DPR 462, non di meno assume rilevanza circa l'interpretazione sui soggetti tenuti all'obbligo di cui trattasi.

In quanto alla asserzione che, non configurandosi nel Condominio, in taluni casi, la fattispecie del D.di L., è bene porre maggiore attenzione e, prima di arrivare alle deduzioni, esaminare l'art. 2 e 3 del suddetto D.Lgs. 81/08, ove si individuano le nuove fattispecie di lavoratore dipendente, campo di applicazione e datore di lavoro.

Mi perdonerete infine se, nell'intento di contribuire alla deduzione più aderente alle leggi, mi permetto di suggerirvi le più corrette norme di riferimento.

Dove vige l'obbligo!!

In tutti i luoghi di lavoro ove prestano la loro opera lavoratori, meglio specificati dall'art. 2 c.1 lett. a) e dall'art.3 del D.Lgs. 81 del 9/4/08.

Infatti, si deve intendere:

a) per «**lavoratore**», (dall'art. 2 c.1 lett.a):“...persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di **un datore di lavoro** pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione...” (deve comprendersi non necessariamente il D.L del luogo ove si esercita la propria opera);

b) relativamente invece, al “**Campo di applicazione**”, all'art. 3, è specificato che, la norma si applica anche: “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”omissis.....

Art. 70 D.Lgs. n.276/2003. c.1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

a)omissis.....

b) di lavori di giardinaggio, **pulizia e manutenzione di edifici**, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;

c)omissis.....

Come si noterà, il dispositivo della norma non richiede che, necessariamente, il lavoratore sia dipendente del datore di lavoro cui si riferisce l'impianto ma, richiede invece che, nella struttura, svolga la sua attività, un lavoratore “nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, sia pure

come prestatore di lavoro accessorio, occasionale e indipendentemente dalla tipologia contrattuale.”

Per esempio, oltre ai condòmini in cui prestano la loro opera lavoratori dipendenti (portinaia) come già avveniva prima dell’emanazione del Testo Unico 81/2008, sono ora soggetti alla verifica dell’Organismo abilitato, anche tutti gli altri condòmini ove esercitano, sia pure occasionalmente: giardinieri, manutentori, addetti alle pulizie, ecc. (Art. 70 D.Lgs. n.276/2003. c.1), ancorché non dipendenti dal condominio medesimo.

Con sincero rispetto e simpatia.

p.i. Francesco CAPORALE

Direttore tecnico

G.E.S.A. s.a.s.

Organismo Autorizzato da

(Min.Lavoro e Politiche Sociali e Min. Sviluppo Economico)

Torino



Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Alessandria - Asti - Torino

Commissione Specialistica Elettrotecnica

in risposta al collega Caporale Per. Ind. Francesco, si precisa quanto di seguito esposto

“Il parere elaborato dalla Commissione Specialistica Elettrotecnica è stato preparato anche sulla base del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento all’articolo 2.

La Guida CEI 0-14 è stata elaborata, da quanto affermato nella premessa della stessa, su incarico del Ministero delle Attività Produttive allo scopo di uniformare l’interpretazione del decreto e fornire indicazioni chiare sui compiti degli enti verificatori e sui contenuti delle documentazioni tecniche. Data tale dichiarata finalità la guida è stata ovviamente utilizzata nell’elaborazione del parere

della Commissione.

La lettera del Ministero delle Attività Produttive, DGPC – Ispettorato Tecnico F2, datata 25.02.2005, n° prot. 10723, redatta in data posteriore alla Guida CEI 0-14, non smentisce quanto indicato nella guida, non esprime valutazioni cogenti e si limita a fornire una semplice indicazione cautelativa secondo la quale le prescrizioni del DPR 462/01, anche se non strettamente necessarie nella situazione attuale, possono risultare utili in caso di future modificazioni.

Il parere della Commissione ha evidenziato il richiamo della Guida CEI 0-14 a dettati legislativi e normativi vigenti all’epoca della sua emissione ed attualmente abrogati, ma a tutt’oggi la guida non è stata né abrogata né aggiornata ed è pertanto ancora in vigore: il suo utilizzo è senz’altro corretto e deve essere applicato congiuntamente con le disposizioni che hanno sostituito le precedenti richiamate nella Guida.

La Guida ISPESL del 2005 a tutt’oggi è sostituita dalla Guida INAIL (ente subentrato nelle funzioni di ISPESL nel frattempo soppresso) non cita i condomini fra le attività soggette all’applicazione del DPR 462/01.

La guida si preoccupa inoltre di evidenziare al punto 4 le esclusioni dal campo di applicazione del citato DPR, riportando in tale ambito quanto segue:

“4. ESCLUSIONI

Fermo restando la messa a disposizione e l’utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/2008 nonché il rispetto di quanto previsto dal DM 37/2008 in materia di sicurezza degli impianti, si ritengono esclusi dagli obblighi di denuncia gli impianti installati negli ambienti in cui si applicano le fattispecie di cui agli artt. 21 e 26 del D.Lgs. 81/2008. ..omissis..”

Per chiarire la rilevanza delle esclusioni si riporta un estratto degli articoli 21 e 26 del D.Lgs. sopra citato:

Art. 21 (impresa familiare e lavoratori autonomi)

2. I soggetti di cui al comma 1 relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:... omissis... e) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione)

1. Il datore di lavoro, nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima ...omissis... b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ...omissis...

I datori di lavoro ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva."

Da quanto sopra riportato si ricava che le fattispecie escluse esplicitamente dalla Guida INAIL previste dall'articolo 26, riguardano "Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione". I motivi di tale esclusione non sono esplicitati ma potrebbero trarre origine dal fatto che in tali situazioni devono essere prese precauzioni particolari. Ad ogni buon conto, prescindendo dalle motivazioni, resta il fatto che seguendo la Guida INAIL la denuncia e le successive attività di verifica previste dal DPR 462/01 sono obbligatorie nei casi in cui siano presenti lavoratori dipendenti e non lo sono nei casi di contratti di appalto o d'opera o di somministrazione.

In merito all'applicabilità del D.P.R. 462/01 sulla base del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 276/2003 si ri-

leva

Il D.P.R. 462/01, art. 1, comma 1, "Campo di applicazione" recita quanto segue:"

Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi [...] agli impianti elettrici di messa a terra [...] collocati nei luoghi di lavoro".

In base al campo di applicazione, il Decreto riguarda datori di lavoro e lavoratori.

Si vedano ora le definizioni di "datore di lavoro" e "lavoratore" secondo il D.Lgs. 81/08.

"art. 2 (Definizioni) comma 1, lettera a) <<lavoratore>>: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; all'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi di cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; i volontari della Croce Rossa italiana e del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impegnato in attività di protezione civile; del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n° 468, e successive modificazioni."

“art. 2, comma 1, lettera b)”: <<datore di lavoro>>: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”.

L'espressione “indipendentemente dalla tipologia contrattuale” non vuol dire che un lavoratore autonomo, un'impresa esterna, una cooperativa siano dipendenti del Condominio, basta in tal senso osservare oltre all'art. 2, l'art. 26 in precedenza richiamato.

Inoltre, si riportano, per quanto di interesse dell'argomento in oggetto, i commi 1-8-11 e 12, dell'art. 3 del D.Lgs. 81/08.

- Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

...omissis...

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato

supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

...omissis...

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del Codice civile si applicano le disposizioni di cui agli **articoli 21 e 26**.

12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'**articolo 21**.

...omissis...

Infine per quanto di pertinenza del D.Lgs. 10 settembre 2003, n° 276, in particolare dell'art. 70, che recitava:

<<Art. 70 D.Lgs. n.276/2003. c.1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

a) ...omissis...

b) di lavori di giardinaggio, **pulizia e manutenzione di edifici**, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; viene fatto notare che quanto sopra riportato costituiva il testo nella prima versione del D.Lgs. che nel frattempo ha subito numerosissime modifiche ed aggiornamenti.

L'ultimo aggiornamento dell'art. 70 è contenuto nella Legge 92/2012 (c.d. Riforma Mercato del Lavoro)

Art. 70. - (Definizione e campo di applicazione).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per com-

pensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

...omissis...

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Riportiamo anche l'art. 72 aggiornato

Art. 72. - Disciplina del lavoro accessorio

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. ...omissis...

Come si deduce dai testi, le prestazioni di lavoro accessorio sono riferite a soggetti particolari che possono svolgere, dato un determinato stato di in-

digenza, lavori occasionali, non riconducibili né a figure di lavoratori dipendenti né tantomeno a imprese.

È opportuno a questo punto evidenziare che il nostro parere fa sempre riferimento al caso di presenza di lavoratori dipendenti dal condominio o di lavoratori, autonomi o dipendenti di imprese appaltatrici come definiti dagli articoli 21 e 26 del D.Lgs. e dalla guida INAIL già richiamati.

In merito a quanto si asserisce circa l'art. 86 del D.Lgs 81/08: "...Vi consiglierei pertanto di rivedere le Vs deduzioni prendendo in considerazione l'art. 86 del D.Lgs. 81/08 che, sebbene rimandi al DPR 462, non di meno assume rilevanza circa l'interpretazione sui soggetti tenuti all'obbligo di cui trattasi..."

L'articolo sopra richiamato recita quanto segue:

D.Lgs 81/08 - Art. 86 - Verifiche e controlli

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

Si può riscontrare che l'articolo afferma che gli impianti devono essere verificati per garantirne la conservazione ed efficienza nel tempo, secondo le norme di buona tecnica e la normativa vigente, e che l'esito dei controlli deve essere verbalizzato (comma 3), ma fa distinzione tra queste verifiche

di tipo manutentivo e quelle previste dal D.P.R. 462/01. Ne consegue che anche il legislatore fa notare la differenza delle stesse.

Un chiarimento alla problematica lo si trova anche nella rivista TUTTONORMEL: <<A nostro avviso, l'obbligo giuridico di far verificare l'impianto di terra del condominio ai sensi del D.P.R. 462/01 è inequivocabile solo se il condominio ha dipendenti, TNE 05/01 pag. 13, ma a fronte del parere ministeriale: "Ubi maior, minor cessat". Il "minor" concorda sull'obbligo per il condominio di mantenere in efficienza l'impianto di terra, e più in generale l'impianto elettrico; esprime dubbi sull'obbligo giuridico di applicare il D.P.R. 462/01, diversamente tale obbligo si estenderebbe per coerenza a tutti i luoghi dove un lavoratore subordinato può svolgere la propria attività, incluse le abitazioni dove entra per le riparazioni l'artigiano con il proprio dipendente.>> TNE 05/05 pagg. 20-21.

E' indubbio che il parere del Ministero ha creato confusione contribuendo a far ritenere obbligatoria una verifica anche dove non vi è acclarata coerenza.

In conclusione la Commissione concorda sul fatto che anche nei condomini debbano essere eseguite delle verifiche periodiche sugli impianti, ma nel contempo ritiene che a tutt'oggi non esiste un obbligo a far eseguire codeste verifiche ad un Organismo Abilitato ai sensi del D.P.R. 462/01 (come invece accade per gli ascensori), in assenza di lavoratori subordinati.

La Commissione ritiene inoltre che in tal caso le verifiche possano essere eseguite da un professionista competente in materia ed iscritto nel rispettivo Albo o anche da un installatore di fiducia. In merito alla periodicità, la **norma CEI 64-8/6 art. 62.2.1** tratta la frequenza delle verifiche periodiche indicando, alla NOTA 3, un *intervallo di tempo di qualche anno, ad esempio 5 anni (2 anni in ambienti particolari elencati nella Norma), ad eccezione degli edifici residenziali (come nel nostro caso) dove può essere adeguato un intervallo di tempo di 10 anni.*

La Guida CEI 0-10 all'Appendice C, invece, consiglia, salvi accordi diversi con la committenza o disposizioni legislative che lo impongano, una periodicità di 3 anni, e comunque precisa che per gli edifici residenziali possono essere appropriati intervalli più lunghi.

Pertanto L'amministratore di un condominio privo di lavoratori dipendenti o ad essi equiparati, che fa eseguire verifiche secondo la normativa sopra citata (**CEI 64-8**), è in grado di dimostrare d'aver assolto il proprio obbligo, salvo leggi contrarie e future.

Certi di aver chiarito quanto contestato.

Cordiali saluti

Il coordinatore della Commissione

Bognanni Per. Ind. Mirko Gaetano"

COMMISSIONE SPECIALISTICA AMBIENTE E CHIMICA

E' stata costituita la commissione ambiente e chimica che va a sostituire l'esistente Commissione chimica.

La nuova commissione sarà coordinata dal consigliere Lavaselli Per. Ind. Mauro.

A tutti gli iscritti sarà inviata la lettera di presentazione della nuova commissione e l'invito di adesione. Si ricorda che la fattiva partecipazione alle commissioni specialistiche del Collegio consente l'acquisizione di CFP ai fini della Formazione Continua.

LA QUALITÀ: PERCHÉ ANCORA NE PARLIAMO?

Pamphlet

di Annino De Venezia

Dobbiamo riconoscere a noi stessi che non ne comprenderemo mai il significato, se non sappiamo di cosa stiamo parlando. Né, tantomeno, ne sapremo apprezzare l'importanza.

Diamo uno sguardo a ciò che la Apple ha costruito.

La Apple è un'azienda leader, emulata in tutto il mondo. Il più agguerrito concorrente è la Samsung.

Apple costruisce oggetti considerati oramai di uso comune: personal computer, tablet, smart telephone, ed altro ancora. Ogni oggetto è bello. Di una bellezza intrinseca. Direi senza tempo. Perché? Per la semplicità e l'eleganza delle sue forme.

La semplicità implica anche l'eleganza. È sempre apprezzata in ogni cultura e ad ogni latitudine.

Non facciamo ricorso alla sezione aurea che spiega bene cosa, per noi umani, sia il bello. Non ci interessa qui ricordare il numero aureo per cui fra tanti rettangoli simili, quello che colpisce i nostri occhi ha i lati nel rapporto di 1: 1,618

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,6180339887$$

Da dove deriva il numero aureo? E' il medio proporzionale fra due numeri dati, studiato alla Scuole Medie o alle Superiori italiane:

$$a : b = b : (a - b)$$

Fermiamoci qui. Ai lettori interessati all'argo-

mento si rimanda a YT, ad Internet e ai numerosissimi e professionali libri sull'argomento.

Il bello però è frutto anche della qualità. Qualità nella progettazione, nella produzione e nel servizio al Cliente finale.



Annino de Venezia

La qualità fa vendere bene, crea un mercato per ogni prodotto bello, ricco, piacevole al tatto ed alla vista, che esprime gioia, felicità, affetto, amore, e così via.

Quali e quanti sforzi richiede la qualità, se davvero essa consente di ottenere dei bei prodotti?

Prima di parlare di qualità, chiediamoci: cos'è? Dove la troviamo? Come facciamo ad ottenerla?

Se siamo convinti che la qualità fa vendere molti prodotti e (e servizi), allora possiamo spingerci a capire cos'è e come si raggiunge. Se, al contrario, non lo siamo, ovvero riteniamo che la qualità non è la chiave di volta per vendere prodotti, beh... allora non serve leggere quello che segue.

Dunque, per chi vuole seguire, andiamo avanti.

Innanzitutto incominciamo dalla definizione di qualità: "insieme delle caratteristiche di un sistema atte a soddisfare le esigenze del Cliente, dell'Utilizzatore e della Società"- F.

Galetto. Questa è la definizione in assoluto più completa che mi sia capitato di leggere. Non posso che condividerla con chi vuole aprire la mente.

Per realizzare la qualità occorre il personale adatto (i manager). Dunque diamo una definizione di manager, come colui che:

1. realizza gli obiettivi aziendali, sia economicamente sia mediante altre persone;
2. riconosce l'esistenza dei problemi;
3. previene i problemi futuri;
4. fissa le priorità gestendone i conflitti;
5. prende le decisioni, con metodo razionale e scientifico, utilizzando la capacità e le conoscenze specifiche delle persone (F. Galetto); aggiunge-

re

- (non me ne voglia il prof. F. Galetto):
6. semplifica il lavoro che dovranno svolgere i suoi collaboratori.

Ma non sono sufficienti i manager preparati se manca l'humus adatto, ovvero:

- il clima aziendale;
- i materiali;
- i mezzi;
- la conoscenza tecnica.

Qualcuno avrà riconosciuto Ishikawa nell'elenco qui sopra. Sì, non ci sono cose da inventare, ma da realizzare. Questo sì.

Secondo uno dei guru della qualità, il sig. Deming che insegnò ai giapponesi a lavorare sodo e secondo metodologie che gli stessi americani avevano snobbato (i vincitori della seconda guerra mondiale non avevano bisogno di imparare da Deming. Peccarono di orgoglio), bisogna tener presente che:

1. beware of common sense;
2. everything best is not enough;

3. without theory, experience has no meaning;
4. without theory, there is no learning.

Le aziende che vogliono vincere nel contesto internazionale e salire uno dei tre gradini del podio dell'eccellenza, non possono che fare tesoro sia degli insegnamenti di Deming sia di quelli del prof. F. Galetto.

Ci sono aziende che de-localizzano perché il costo della manodopera italiana è eccessivo.

Eppure parlano di qualità. Hanno manager che conoscono a memoria i paragrafi, i capitoli, le righe delle norme ISO. Anche costoro parlano di qualità, ovviamente.

I manager di queste aziende si sono allineati ai concetti sopra espressi? Hanno fatto il mea culpa del disastro che loro stessi pilotano?

Le aziende in crisi sono state analizzate nei più piccoli dettagli, prima di gettare alle ortiche il know-how e le esperienze maturate in lunghi anni? I manager hanno valutato la possibilità di ridurre gli sprechi, prima di de-localizzare?

Ma questa è un'altra storia. Vediamo come fare qualità.

Partiamo dall'idea progettuale. Un prodotto nasce perché figlio di una richiesta di un Cliente oppure di un'analisi di mercato che lo "richiederebbe" (di merendine ne sono pieni gli scaffali dei supermercati. Eppure se ne sfornano di nuove ogni 6 mesi!).

Assodato che viene richiesto un certo prodotto, l'Azienda cosa fa per produrlo bene? Con qualità? Ovvero con quei criteri che

consentano di venderlo? In Italia, tolte le solite eccellenze, mi pare ben poco. Infatti, sono scomparse nell'ordine: la chimica, il settore conciario, l'elettronica. Resterebbe il turismo. Provate a fare visita a Paestum. Meraviglioso. Ben tenuto. Poi ti accorgi che la toilette del museo è da terzo mondo (il Cliente... non torna più). Il turismo è il quarto della lista. Ci superano paesi che non hanno nulla da mostrare. Ma sono talmente ben organizzati che la memoria ti rimanda a quei pochi luoghi piacevoli e ti fa dimenticare presto le bruttezze nostrane.

Tutto ciò è frutto della mediocre mentalità italiana? Allora, dov'è il tanto celebrato "made in Italy"? Made in Italy dovrebbe significare che noi italiani insegniamo il gusto del bello agli altri popoli. Ma a chi? Si vada in giro per l'Europa. Si mandino i manager italiani a vedere dove sono arrivati i loro colleghi e a quale livello si collocano i prodotti offerti in Polonia, Cechia, Slovacchia, Spagna, ecc.

Torniamo alla progettazione: chi progetta dovrebbe conoscere bene tutto il ciclo produttivo altrimenti rischia di generare un mostro industriale. Ovvero qualche cosa di meraviglioso sulla carta, ma che non si può realizzare, a meno di costi astronomici. Chi progetta ha la maggior responsabilità della riuscita di un prodotto. Ecco perché molte aziende, avendolo compreso, stanno spostando la leva della conoscenza nella prima fase industriale, ovvero la progettazione. La produzione è talmente automatizzata che, in alcuni paesi, all'avvio produttivo di una lavorazione meccanica vengono spente le luci: i robot ci vedono bene anche al buio!

Ma quale industriale nostrano investirebbe nella progettazione e nella industrializzazione di un prodotto? I tecnici sono classificati

nei costi indiretti. Nel credo comune i costi indiretti non possono superare i diretti. Sarebbe una bestemmia in piena Piazza San Pietro. I manager tengono sotto controllo i costi indiretti, perché sono un cancro che erode gli utili.

Fin qui, a parole, sembra tutto credibile. Ma, allo stato delle cose, cioè alla prova dei fatti, se si progetta male bisogna correggere successivamente con costi che sono di gran lunga superiori a quelli preventivati.

Far bene dal primo istante! Non ci sono alternative. Chi dice il contrario, ovvero "in fase produttiva si aggiusta tutto", va licenziato o va educato con un opportuno piano di formazione triennale (se basta).

La qualità nasce dalla conoscenza delle specifiche del Cliente e dal sapere quali sono i propri limiti industriali (macchinari adatti a realizzare il tale prodotto, prodotti chimici idonei, personale tecnico preparato, ecc.). Non è sufficiente sfornare prodotti pseudo-progettati o pseudo-ingegnerizzati. Il termine pseudo non rientra nel vocabolario della qualità, ma in quello della CUALITA' (Qualità=Qultura! F. Galetto).

A questo punto occorrono delle gerarchie del sapere e del saper fare. I giapponesi ci hanno insegnato che la gerarchia è di tipo orizzontale (mah...). Io sono convinto che noi abbiamo stravolto il loro pensiero, pensando che anche chi non abbia una buona formazione possa "dire la sua". Su questioni di basso profilo tecnico, è opportuno che ciò accada. Bisogna ascoltare il parere dell'addetto alla linea produttiva: chi meglio di lui conosce i trucchi del mestiere e le astuzie per migliorare il lavoro localmente?

Ma, quando le cose si complicano, occorrono i Periti, gli Ingegneri, i Chimici, e via di questo passo. Altrimenti perché sprecare tempo ad imparare la teoria?

Teoria...? Già. Non facciamo l'errore di dimenticare l'insegnamento di Deming: "Without theory, experience has no meaning".

La qualità nasce in fase progettuale, ove su un opportuno piano sono collocati: specifiche del cliente, conoscenza dei macchinari aziendali che dovranno essere utilizzati per produrre, preparazione del personale, costi e per ultimo... qualità attesa dal Cliente. Ma quest'ultima non coincide con le specifiche del cliente? Certo che sì. Dunque, bisogna realizzare prodotti che sono stati offerti con un prezzo che copra i costi della qualità attesa. Tutte le anomalie lungo il percorso produttivo sono penalità che incideranno più o meno pesantemente sull'utile del progetto.

E' meglio investire nella conoscenza ed avere persone formate a dovere, pagandole il giusto, piuttosto che far leva sui "blu collar", pagati miseramente, a cui viene chiesto di risolvere problemi che non sono alla loro portata, dato che non conoscono la teoria. Spesso i danni sono scaricati su questi poveri disgraziati (proprio così. Ho utilizzato questo termine appositamente).

I Periti Industriali sono stati per anni l'ossatura di un sistema industriale fiorento. Hanno rappresentato la conoscenza intermedia che ha fatto dialogare gli ingegneri e gli operai. Sono stati il filtro silente, ma sempre funzionante, fra il progetto e la sua realistica produzione industriale, correggendo spesso il tiro a chi aveva il fucile puntato verso Marte.

La qualità, per dirla ancora una volta con il prof. F. Galetto, è PREVENZIONE!

Ci sono metodologie ormai alla portata di tutti che consentono di evitare l'ideazione di un prodotto che non potrà essere realizzato, pena costi non previsti. Fra queste ricordiamo la Fmeca (Failure Mode and Effective Criticality Analysis). Ne esistono altre per tenere sotto controllo i parametri critici di processo, e così via.

Prevenzione è la parola giusta in ogni contesto, soprattutto quello industriale. Però, ostinatamente, noi italiani preferiamo avviare la produzione e poi tentare di risolvere i guai cammin facendo. Improvvisando, affidandoci alla sorte e all'esperienza. Ma questo, l'abbiamo detto, non basta. Non serve neppure dimostrarlo. È talmente ovvio che le aziende, non rispettando questi banali suggerimenti, chiudono o de-localizzano.

Bisogna ridare respiro alle competenze. Bisogna rinnovare le gerarchie industriali e ridare ai Periti quello che è stato loro sottratto. Bisogna rinvigorire l'area tecnica e non offenderla chiudendo le Scuole Superiori per tornare a dare il vantaggio ai fautori delle idee di B. Croce.

Ci vogliono più olivettiani che altro.

Auguriamoci di riuscire almeno a fornire una boccata d'ossigeno con questi brevi scritti, in un ambiente di miasmi che ormai hanno invaso oltre che le narici anche le sinapsi di noi tutti.

16 LUGLIO 2014 REGOLA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI ASILI NIDO.

di Silvio Davico

E' stata recentemente pubblicata la nuova regola Tecnica di Prevenzione Incendi per gli Asili Nido, il Decreto 16 Luglio 2014, che si applica sia alle nuove attività che alle attività esistenti per ambito con oltre 30 persone presenti. Tale attività era già stata inserita nel DPR 151/2011 ma nella regola tecnica sono contenute delle novità inerenti i concetti per la sicurezza e gestione dell'emergenza, sia per quanto inerente le prescrizioni in materia di prevenzione incendi che per le strutture ai fini antincendio.

Di seguito cerchiamo di precisare meglio le prerogative più significanti e chiarire alcuni aspetti, nel limite delle nostre capacità e competenze, precisando che il presente documento è semplicemente uno strumento di approfondimento e discussione per tutti i professionisti e operatori di settore, ognuno nelle varie specificità e competenze professionali.

Analisi sommaria dei principali punti esaminati:

- **Persone presenti**, il numero delle persone si deduce sommando il personale e il numero di bambini o neonati presenti nell'attività. Sorge spontanea una domanda, nel primo periodo di inserimento vi sono numerosi genitori presenti all'interno dell'attività, questi non figurano nel calcolo delle presenze, rimane comunque una variabile da determinare con accortezza, secondo alcune interpretazioni da parte di Funzionari VVF i genitori, se presenti per più giorni all'interno dei locali, dovrebbero essere considerati nel calcolo, sta al professionista effettuare le corrette valutazioni.
- Teniamo presente che nelle situazioni ove vi siano classi miste divise tra asilo nido e scuola materna, vale il concetto di applicazione della norma più restrittiva.
- È stato introdotto il concetto di "esodo

orizzontale progressivo".

- I tendaggi eventualmente presenti dovranno essere in Classe 1 di reazione al fuoco.
- I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, guanciali, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM.
- **Attrezzatura di ausilio per l'esodo**, viene definita attrezzatura, anche carrellabile, per il trasporto dei neonati e dei bambini piccoli, viene introdotta una importante novità per la facilitazione all'esodo dei lattanti.
- Locali Cucina, non è permessa la comunicazione tra il locale cucina e locali comuni anche se la potenza termica è inferiore ai 35 kW, nel caso di cucine elettriche vale comunque il concetto di prevenzione per cui la comunicazione con altri locali non è permessa. Non è ammissibile la presenza di bombole gas nei locali cucina, è obbligatoria l'installazione di elettrovalvola di intercettazione gas e la rilevazione gas.
- **È stato** introdotto il concetto di "**SEZIONE**", inteso come spazio per il gioco, pranzo, riposo, ecc. suddiviso per fasce di età, tale suddivisione è determinante per la gestione dell'esodo soprattutto per i non deambulanti.
- **Viene** ribadito il concetto della obbligatorietà della **segnalazione luminosa** e le vie di esodo, la novità sta nella disposizione di realizzare segnaletica a pavimento visibile in ogni condizione di illuminazione.
- **Impianto Antincendio**, non è richiesto
 - l'Idrante esterno.
- Notiamo l'alleggerimento, rispetto alle normative sugli edifici scolastici, delle disposizioni inerenti la **Resistenza al fuoco**

delle strutture portanti, a REI 30, per gli edifici ad un solo piano e su altri aspetti inerenti il carico di incendio, uscite e scale.

- Per quanto inerente **L'Organizzazione e Gestione della Sicurezza Antincendio**, si nota il concetto di **"Planimetrie Semplificate"** del piano di Evacuazione (possibilità di usare colori o altre possibili tecniche di semplificazione della Comunicazione).
- I contenuti del **Piano di Emergenza** per questo tipo di attività non potranno più prescindere dai dettami del Decreto in oggetto, quindi il Piano di emergenza dovrà necessariamente riportare delle misure Organizzative specifiche di base per l'esodo dei bambini non deambulanti, dovranno quindi essere codificati gli ausili utilizzabili allo scopo. È richiesta l'effettuazione di 2 prove di Emergenza all'anno, la prima subito all'inizio dell'Anno scolastico.
- Per quanto inerente la **Formazione e Informazione Antincendio** si precisa che tutto il personale addetto e operante nella struttura dovrà svolgere corso di formazione inerente le attività di rischio medio (8 ore), inoltre si specifica che una quota di personale dovrà ottenere l'attestato di idoneità tecnica, 4 persone presenti ogni 50 Bambini (quindi tutto il personale per le piccole strutture).
- **Asili Nido Esistenti**, per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con presenza oltre le 30 unità, i termini di adeguamento temporale sono i seguenti:
 - a. Entro quanto specificato dall'art. 11 comma 4 del PR 151/2011 (quindi entro 1 anno dall'entrata in vigore del suindicato DPR, qualora non fossero già in possesso di titoli abilitativi riguardanti anche la sussistenza di requisiti di sicurezza antincendio – scadenza poi prorogata a tre anni dalla data di entrata in vigore del DPR 151/2011) relativamente

a: separazioni e comunicazioni, resistenza al fuoco, scale, numero di uscite, e limitatamente ai seguenti punti: impianti di sollevamento, impianti elettrici, estintori, sistemi di allarme, segnaletica, organizzazione, informazione e formazione.

- b. Entro due anni dal termine di cui sopra (quindi entro il 1 Agosto 2016) e limitatamente ai punti che riguardano: reazione al fuoco, mezzi e impianti di estinzione, impianti di rivelazione, segnalazione ed allarme.
 - c. Entro 5 anni dal termine sopra riportato (quindi entro il 1 Agosto 2019) e limitatamente a tutti gli altri punti riguardanti le restanti disposizioni evidenziate nella regola tecnica in oggetto.
- Per quanto inerente gli **Asili Nido con meno di 30 persone presenti**, come specificato nel titolo IV, punto 14 del Decreto in oggetto, rimane l'obbligo di rispetto dei criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (art. 46 comma 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e comunque ai fini dell'adozione di quanto sopra continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 10 Marzo 1998.

In conclusione si nota una maggior attenzione anche del Normatore e del legislatore per i luoghi di lavoro apparentemente più **"sicuri"**, il Decreto 16 Luglio 2014 Regola Tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio degli Asili Nido, porterà ad una maggiore presa di coscienza di tutti gli operatori del settore, compresi i Professionisti, ed un approccio più deciso verso la cultura della Sicurezza e della Prevenzione incendi.

Certo è che sarà urgente da parte della ns categoria recepire in fretta i dettami del Decreto e soprattutto informare gli operatori del settore in quanto ancora ad oggi il decreto è passato abbastanza inosservato.

VALVOE TERMOSTATICHE... SI CONOSCONO VERAMENTE?

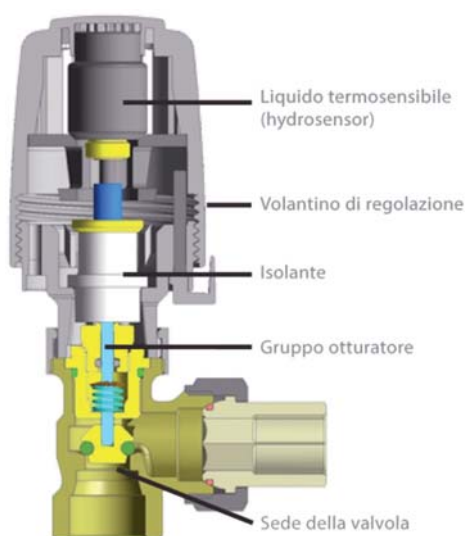
Termotecnica

di Enrico Fanciotto

Negli ultimi anni la salvaguardia dell'ambiente ed il risparmio energetico sono divenute tematiche di primaria importanza. Ciò ha sicuramente contribuito all'introduzione di normative in materia, a tutela delle presenti e delle future generazioni. Rientrano in questa ottica anche le varie norme emanate negli ultimi anni con lo scopo di migliorare e favorire l'efficienza energetica degli edifici. Tali norme pongono particolare attenzione alla coibentazione degli immobili, nonché all'installazione di opportuni dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, onde ridurre le dispersioni termiche ed aumentare la resa dei sistemi di riscaldamento. Ecco quindi perché dispositivi come le valvole termostatiche suscitano grande interesse sia negli operatori del settore termoidraulico, sia negli utenti finali. Tuttavia, pur essendo un prodotto "noto", ci chiediamo se le valvole termostatiche siano effettivamente conosciute sotto l'aspetto funzionale e, se i fruitori siano effettivamente consapevoli dei vantaggi che esse offrono sia dal punto di vista economico sia in termini di comfort abitativo. La mancanza di informazioni tecniche lascia infatti spesso spazio alla divulgazione di dati e teorie non corrette... un vuoto desideriamo colmare, data la reale importanza che le valvole termostatiche ricoprono ai fini del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento a radiatori. Analizziamo quindi di seguito alcuni punti fondamentali:



Enrico Fanciotto



CHE COS'È UNA VALVOLA TERMOSTATICA?

Partendo da un concetto basilare, possiamo dire che la valvola termostatica è un regolatore di portata che ottimizza l'energia evitando sprechi. Parlando in termini pratici, ciò significa che la valvola termostatica regola l'afflusso dell'acqua al radiatore, modulando quindi la portata in base al variare della temperatura ambiente nel locale in cui è installata. Ciò si traduce in un funzionamento più efficiente dell'impianto di riscaldamento.

A COSA SERVE?

La valvola termostatica serve per mantenere costante la temperatura ambiente in base al valore impostato dall'utente sulla testa termostatica. Sulla testa sono infatti presenti dei numeri che corrispondono a determinati valori in °C. Questo dispositivo contribuisce quindi a garantire il comfort termico all'interno della propria abitazione.



N.B. Questa immagine ha valore puramente esemplificativo

COME FUNZIONA E QUALI TIPI ESISTONO?

Le valvole termostatiche sono costituite da due elementi fondamentali:

- Testa termostatica;
- Corpo valvola.

All'interno della testa termostatica è contenuto un elemento termosensibile, che potremmo definire come il "cuore" della valvola stessa. Esso può variare a seconda della tecnologia costruttiva



adottata. Le valvole termostatiche sono comunque suddivisibili in tre categorie:

- **Valvole termostatiche con sensore a dilatazione di cera**

Il sensore è costituito da un involucro rigido riempito di cera. All'aumentare della temperatura ambiente la cera si dilata e spinge l'otturatore in chiusura vincendo la resistenza di una molla di precarica.

Nota: Sono i sensori più economici ma sono caratterizzati da tempi di risposta lunghi (molte decine di minuti) in quanto occorre che tutta la cera si riscaldi per pura conduzione per raggiungere la posizione di equilibrio.

- **Valvole termostatiche con sensore a dilatazione di gas**

Il sensore è costituito da un involucro rigido riempito con un gas. All'aumentare della temperatura ambiente il gas si dilata e spinge l'otturatore in chiusura vincendo la resistenza di una molla di precarica.

Nota: Tali sensori forniscono i tempi di risposta più brevi, ma possono non essere totalmente affidabili. Dato che il gas per sua stessa natura fisica è comprimibile, in caso di pressioni differenziali troppo elevate si può verificare l'apertura indesiderata dell'otturatore.

- **Valvole termostatiche con sensore a dilatazione di liquido**

Il sensore è costituito da un involucro rigido riempito con un liquido, solitamente alcool, acetone o miscele di liquidi organici simili a quelli in uso nei termometri.

Nota: Questo è il tipo di valvole maggiormente utilizzato in quanto coniuga ottime prestazioni e precisione di regolazione. Le teste termostatiche a liquido reagiscono in tempi molto veloci alle variazioni di temperatura ambiente, garantendo quindi una corretta rilevazione ed il preciso funzionamento della valvola. Di fatto, man mano che la temperatura ambiente si avvicina alla temperatura ideale impostata dall'utente finale, il liquido termosensibile contenuto nella testa termostatica si espande andando così a spingere verso il basso (in chiusura) l'otturatore della valvola e riducendo progressivamente l'afflusso di acqua al radiatore. Viceversa, quando è necessario che il radiatore scaldi, il fluido termosensibile si comprime lasciando salire l'otturatore verso l'alto. La valvola si apre quindi di conseguenza. La valvola termostatica recupera tutte le fonti di energia gratuita (es.: irraggiamento solare, fornelli accesi, elettrodomestici, presenza di persone, ecc...).

Facendo specifico riferimento al corpo valvola, si possono invece definire le seguenti categorie di termostatiche:



- **Valvole termostatiche standard**

Come suggerisce il nome stesso trattasi di valvole termostatiche aventi le normali caratteristiche finora descritte.

- **Valvole termostatiche preregolabili**

Questo particolare tipo di valvole, sfrutta il classico principio di funzionamento delle termostatiche ma in più offre la possibilità di limitare la corsa di apertura dell'otturatore in base alle specifiche esigenze di progetto. Di fatto le valvole termostatiche preregolabili, una volta regolate, consentono il passaggio di una quantità d'acqua massima non superiore alla portata prevista da progetto. L'installazione di valvole termostatiche preregolabili risulta particolarmente efficace nei seguenti casi, onde evitare sbilanciamenti idraulici:

- all'avviamento dell'impianto di riscaldamento da freddo dopo la fermata notturna;
- in caso di funzionamento attenuato dell'impianto;
- durante transitori esagerati (apertura finestra, aumento della temperatura impostata dall'utente)



- **Valvole termostatiche a resistenza ridotta o a portata massima**

Tali valvole termostatiche sono invece caratterizzate da un passaggio maggiorato e da valori kv superiori rispetto a quelli delle valvole termostatiche standard e preregolabili.

TEMPO DI RISPOSTA

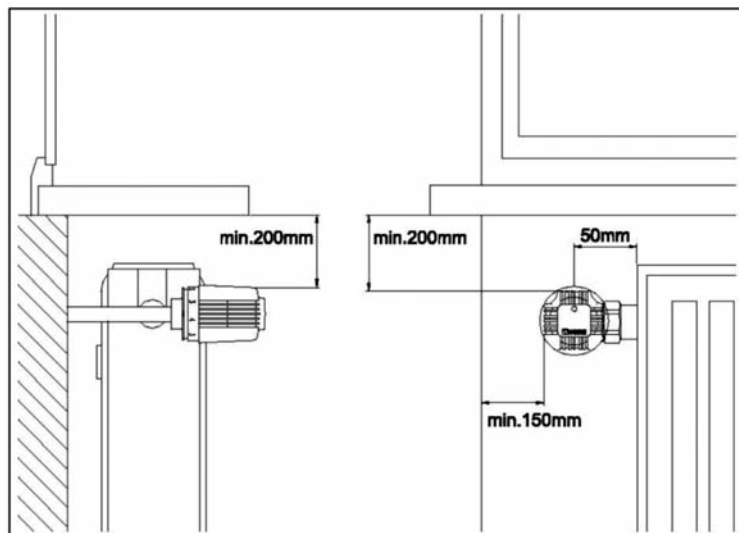
La valutazione degli obiettivi che si vogliono conseguire (risparmio energetico ed elevato comfort termico) è cruciale per la scelta delle valvole termostatiche da installare. Il tempo di risposta e la capacità di effettuare una regolazione precisa diventano pertanto caratteristiche qualificanti della valvola termostatica. Il tempo di risposta è dichiarato dal costruttore della valvola nella documentazione tecnica. Valori comuni vanno da diverse decine di minuti per teste a cera ad alcuni minuti per teste a basso contenuto di liquido. Valvole termostatiche con tempi di risposta brevi (es.: a liquido), consentono di progettare l'impianto con banda proporzionale della valvola termostatica di 1 °C o meno, ottenendo così regolazioni precise.

CARATTERISTICHE PECULIARI DI UNA VALVOLA TERMOSTATICA

Due sono i valori fondamentali per determinare il campo di lavoro di una valvola termostatica:

- **Valore kv:** quantità di acqua espressa in m³ all'ora che passa attraverso la valvola termostatica alla pressione differenziale di 1 Bar.
- **Pressione differenziale massima:** tale valore solitamente non deve essere superiore a 0,2 bar, onde evitare che la valvola diventi rumorosa.

CORRETTA INSTALLAZIONE DELLE VALVOLE TERMOSTATICHE



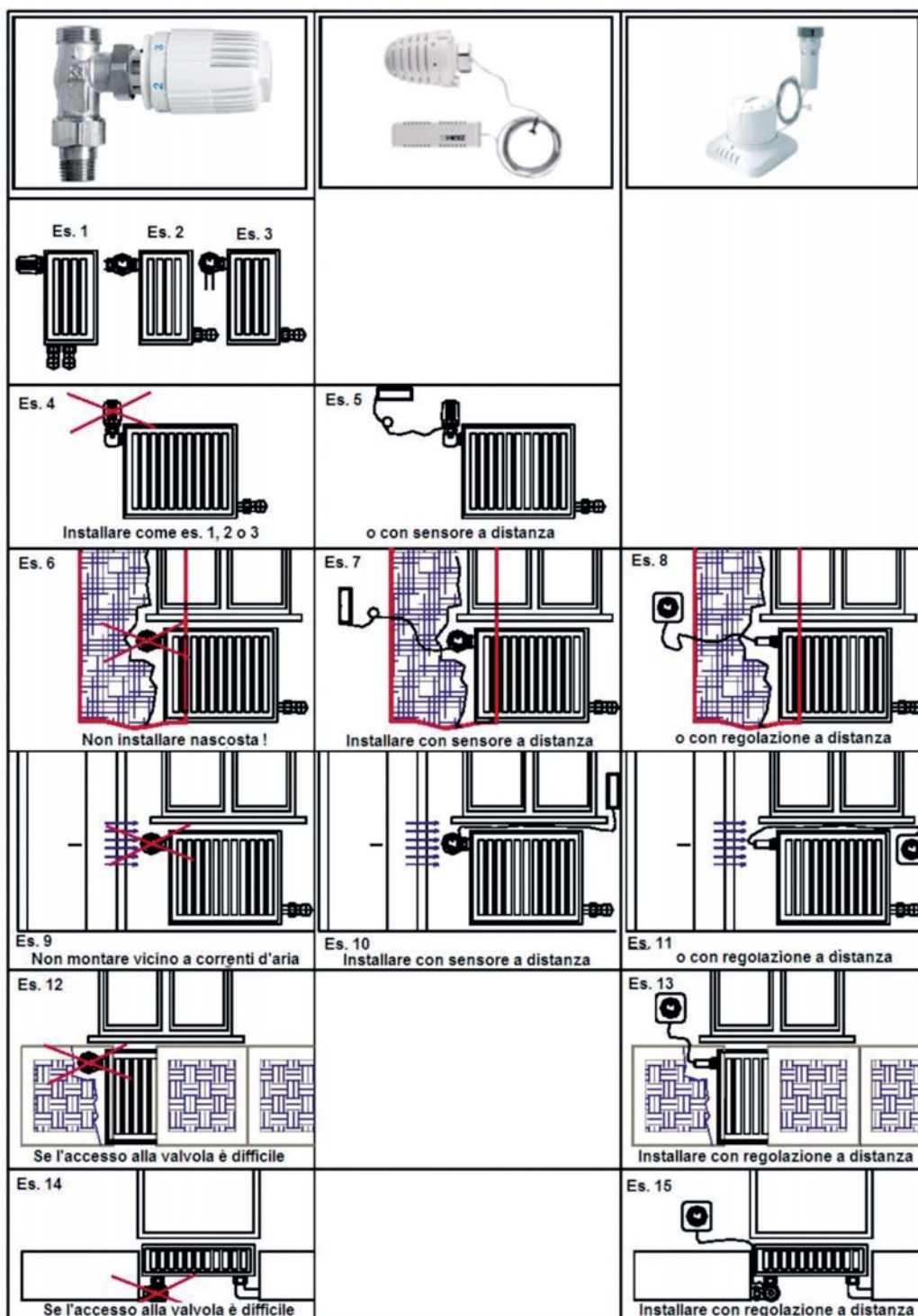
Ai fini della corretta installazione è **fondamentale** che le **teste termostatiche** vengano **installate orizzontalmente rispetto al pavimento**. Questa posizione garantisce la corretta rispondenza del liquido termosensibile contenuto nella testa termostatica al variare della temperatura ambiente. In posizione orizzontale e grazie alle apposite fessure, le teste possono infatti captare il naturale moto convettivo in base al quale l'aria calda si sposta dal basso verso l'alto. In caso di installazione verticale invece, l'aria sfiora solo la superficie esterna della testa, ma senza che avvenga un rilevazione significativa della temperatura ambiente.

N.B. Questa immagine ha valore puramente esemplificativo

Va inoltre ricordato che la presenza di qualsiasi ostacolo (es.: tende, sporgenze, mensole ...) aumenta significativamente la temperatura in prossimità della testa termostatica. Ciò comporta la chiusura prematura della valvola rispetto alla temperatura impostata, quindi una minor precisione nella termoregolazione dell'ambiente.

In tutti i casi in cui la testa termostatica non sia correttamente esposta e/o in cui sia impossibile evitare

eventuali schermature della stessa, si consiglia di utilizzare specifici corpi valvola con sensore o comando a distanza. Nella loro installazione occorrerà comunque prestare attenzione alla protezione meccanica del capillare (che collega la testa/sensore al corpo valvola) al fine di evitarne il danneggiamento.



Regole di corretta installazione delle valvole termostatiche

N.B. Immagini esemplificative gentilmente offerte da Herz – www.herzitalia.it

ULTIME NOVITA' NORMATIVE

Seguito trasferimento sede non è stato possibile aggiornare la rubrica, allego quindi le norme principali pubblicate nel 2014 evidenziandone in modo particolare alcune (in colore giallo) molto importanti sia per il tema che per l'incidenza che avranno nel mercato.

Elenco delle principali Norme UNI emanate:

Gennaio 2014	
UNI EN 14471:2014	Camini - Sistemi di camini con condotti interni di plastica - Requisiti e metodi di prova
Febbraio 2014	
UNI 11528:2014	Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio
Marzo 2014	
UNI 11344:2014	Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici e raccordi per il trasporto di combustibili gassosi per impianti interni
EC 1-2014 UNI 11522:2014	Rivelatori di gas combustibili e monossido di carbonio per ambienti domestici e similari - Installazione e manutenzione
Aprile 2014	
UNI EN 12583:2014	Trasporto e distribuzione di gas - Stazioni di compressione - Requisiti funzionali
UNI EN ISO 15112:2014	Gas naturale - Determinazione dell'energia
UNI EN ISO 15971:2014	Gas naturale - Misurazione delle proprietà - Potere calorifico e indice Wobbe
Maggio 2014	
UNI 7131:2014	Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio
UNI EN 12828:2014	Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione dei sistemi di riscaldamento ad acqua
UNI EN 13136:2014	Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Dispositivi di limitazione della pressione e relative tubazioni - Metodi di calcolo
Luglio 2014	
UNI 11541:2014	Ventilazione degli edifici - Requisiti di progettazione, installazione ed esercizio degli impianti di ventilazione e climatizzazione a servizio degli ambienti in cui sia consentito fumare
Agosto 2014	
UNI CEI EN 16247-2:2014	Diagnosi energetiche - Parte 2: Edifici
Settembre 2014	
UNI 11554:2014	Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
Ottobre 2014	
UNI/TS 11300-1:2014	Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale

UNI/TS 11300-2:2014	Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali
Novembre 2014	
UNI 10779:2014	Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio
UNI/TS 11559:2014	Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti a secco - Progettazione, installazione ed esercizio

CATASTO IMPIANTI TERMICI

La Regione Piemonte con al Delibera 13-681 del 6 ottobre 2014 ha istituito il CIT (acronimo del Catasto Impianti Termici) in sostituzione del SIGIT in vigore dal 2009 attuando così le disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del D.Lgs.192/2005 e s.m.i. e del D.P.R. 74/2013.

Grande novità è il fatto di implementare gli impianti presenti nella climatizzazione dell'edificio con tutte le possibili applicazioni (climatizzazione estiva, teleriscaldamento, biomassa, cogenerazione ecc..) che prima erano ignorate.

Si passa così dal solo libretto termico ad uno **componibile a schede** che riguarda tutto l'edificio con possibilità inserimento di qualsiasi componente da parte del suo installatore in quanto non sarà più solo in forma cartacea, ma dematerializzato e fruibile dagli operatori e/o ispettori sul sito della regione Piemonte:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-impianti-termici>

Si spera che dopo un primo periodo di logico trambusto, dovuto alla novità, il sistema vada a regime contribuendo a riconoscere l'effettiva professionalità degli operatori del settore.

Il sistema di incrocio dei dati catastali, del codice POD elettrico e del PDR del gas farà emergere senza scampo tutti coloro che in questi anni non hanno ottemperato alle disposizioni normative regionali in materia di controllo fumi e manutenzione impianti confidando nella mancanza dei controlli da parte della P.A.

I Rapporti di Efficienza Energetica F e G precedenti sono stati così modificati:

- Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica tipo 1 (gruppi termici)
- Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica tipo 2 (gruppi frigo)
- Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica tipo 3 (scambiatori)
- Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica tipo 4 (cogeneratori)

Dovranno essere inseriti seguendo le periodicità dei controlli di efficienza energetica sono riportate nell'allegato A al DPR 74/2013, e precisamente per gli impianti più usati:

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA ⁷ (kW)	CADENZA DEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (anni)
IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA	GENERATORI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO SOLIDO	$10 < P < 100$	2
		$P \geq 100$	1
	GENERATORI ALIMENTATI A GAS METANO O GPL	$10 < P < 100$	4
		$P \geq 100$	2
IMPIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	MACCHINE FRIGORIFERE E/O POMPE DI CALORE A COMPRESSIONE DI VAPORE AD AZIONAMENTO ELETTRICO E MACCHINE FRIGORIFERE E/O POMPE DI CALORE AD ASSORBIMENTO A FIAMMA DIRETTA	$12 < P < 100$	4
		$P \geq 100$	2
	POMPE DI CALORE A COMPRESSIONE DI VAPORE AZIONATE DA MOTORE ENDOTERMICO	$P \geq 12$	4
	POMPE DI CALORE AD ASSORBIMENTO ALIMENTATE CON ENERGIA TERMICA	$P \geq 12$	2
IMPIANTI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO	SOTTOSTAZIONE DI SCAMBIO TERMICO DA RETE AD UTENZA	$P > 10$	4
IMPIANTI COGENERATIVI	MICROCOGENERAZIONE	$P_{el} < 50$	4
	UNITÀ COGENERATIVE	$P_{el} \geq 50$	2

LEGENDA

P - Potenza termica utile nominale

P_{el} - Potenza elettrica nominale

7) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

➤ Rimodulazione tariffe incentivanti

Con il decreto 17 ottobre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso note le percentuali di rimodulazione degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW.

Le tabelle relative ai fattori moltiplicativi determinati in funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi (espresso in anni e mesi approssimati per difetto, calcolati a decorrere dal 31 dicembre 2014), da applicare per il calcolo dell'incentivo rimodulato, spettante a partire dal 1° gennaio 2015 sono disponibili sul sito del Gestore Servizi Energetici - www.gse.it congiuntamente alle istruzioni operative.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, infatti, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale incentivata superiore a 200 kW sia rimodulata a scelta dell'operatore sulla base di tre opzioni:

- a) tariffa ricalcolata secondo la percentuale di riduzione, riconosciuta per un periodo di 24 anni (posticipo di 4 anni della data di fine incentivo);
- b) tariffa ricalcolata tenendo conto delle percentuali di rimodulazione;
- c) tariffa ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto, per la durata residua del periodo di incentivazione:
 - 6% per gli impianti con potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
 - 7% per gli impianti con potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;

- 8% per gli impianti con potenza nominale superiore a 900 kW.



Antonello Greco

Per potenza nominale si intende la somma delle potenze delle singole sezioni incentivate.

➤ Infrastrutture per telecomunicazioni negli edifici

Con la conversione in legge il Decreto Legge n. 133/2014 noto come decreto "Sblocca Italia" è divenuto legge.

Fra le disposizioni approvate troviamo l'introduzione di misure urgenti per l'apertura dei cantieri, per la realizzazione delle opere pubbliche, per la digitalizzazione del Paese, per la semplificazione burocratica, per l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

Per quanto riguarda l'attività di installazione e progettazione elettrica si rileva, in particolare, l'introduzione di specifici riferimenti alle norme tecniche che trattano le infrastrutture per telecomunicazioni negli edifici.

In particolare, nell'ambito delle "Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica", l'articolo 6- riporta (comma 2): *Nel capo VI della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 135 è aggiunto il seguente: [...] «3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta*

volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3».

Ricordo che le Guide CEI in questione sono:

- Guida CEI 306-2 “Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali”;
- Serie CEI 64-100 “Guide per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni”:
 - Guida CEI 64-100/1 “Edilizia residenziale – Parte 1: Montanti degli edifici”;
 - Guida CEI 64-100/2 “Edilizia residenziale – Parte 2: Unità Immobiliari (appartamenti)”;
 - Guida CEI 64-100/3 “Edilizia residenziale – Parte 3: Case unifamiliari, case a schiera ed in complessi immobiliari (residence)”.

🔌 Sistemi di accumulo

Lo scorso 20 novembre l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico – AEEGSI ha le prime disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica con il sistema elettrico nazionale.

Si tratta della delibera 574/2014/R/eel “disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale”.

In particolare il documento definisce le modalità di accesso e di utilizzo della rete nel caso di installazione sistemi di accumulo, preve-

dendo che tali sistemi siano comunque trattati come impianti di produzione.

Il documento definisce anche le condizioni per l’utilizzo dei sistemi di accumulo in presenza di impianti fotovoltaici incentivati e/o in presenza dei regimi commerciali di scambio sul posto, del ritiro dedicato o delle tariffe omnicomprendenti.

Sono indicate, inoltre, le condizioni per l’erogazione del servizio di misura e per la connessione alla rete elettrica.

La delibera è consultabile e scaricabile liberamente sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico all’indirizzo: www.autorita.energia.it

Ricordo infine che, come espressamente citato nel documento (articolo 12), le disposizioni del provvedimento, che si applicano dal 1° gennaio 2015, subiranno una revisione e integrazione entro il 31 dicembre prossimo, anche in considerazione dell’eminente pubblicazione delle varianti alle regole tecniche di connessione (Norma CEI 0-16 e Norma CEI 0-21) da parte del CEI.

🔌 Contatore rinnovabili elettriche

Secondo i dati riportati dal contatore delle fonti rinnovabili sul sito del GSE, fra breve sarà raggiunto il budget di spesa di 5,8 miliardi. Mancano infatti meno di 400 milioni al raggiungimento del tetto massimo di spesa per gli incentivi alle rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico.

Il Museo della Radio e della Televisione ... seconda parte ...

Nel corso degli anni lo sviluppo delle trasmissioni radio e televisive è proseguito di pari passo con l'invenzione e la successiva realizzazione commerciale di tanti dispositivi elettronici.

Microfoni sempre più sensibili e stabili hanno permesso di ampliare la risposta in frequenza e si è passati dalle trasmissioni a onde corte medie e lunghe, modulate in ampiezza, alle trasmissioni in modulazione di frequenza con alta fedeltà e stereofonia. Dal 1959 la Filodiffusione via cavo ha permesso di ascoltare le trasmissioni senza interferenze con canali riservati solo alla musica.

Con le valvole termoioniche, dal diodo (1904) al triodo (1906), e in seguito tetrodi e pentodi o composizioni varie racchiuse in un unico involucro sotto vuoto, generalmente in vetro, ma anche in ceramica o in metallo, si sono realizzati trasmettitori sempre più potenti e ricevitori sempre più sensibili e stabili.

Nella foto alcune valvole termoioniche usate per le trasmissioni ad alta frequenza e di potenza.



Dal 1947 la realizzazione del primo transistor ha dato il via a realizzazioni di apparecchiature con minore consumo di energia, considerevole riduzione di peso e calore, permettendo in pochi anni di sviluppare apparecchiature di ripresa, trasmissione e ricezione portatili, con maggiore affidabilità e durata.

Percorrendo a grandi linee questo spettacolare sviluppo, che è visibile nelle vetrine del museo con numerosi esempi, posso ricordare:



1930 Realizzazione della "Radiorurale" riservata alle Scuole e agli enti Pubblici (foto a sinistra).

1939 Prime trasmissioni sperimentali televisive con uno standard di definizione ridotto.

1952 Realizzazione del registratore con nastri in bobina con supporto plastico realizzato dalla Geloso (G250).



1954 Inizio trasmissioni regolari televisive in VHF su unico canale denominato "nazionale"

1967 Introduzione del "secondo" canale televisivo sulle frequenze UHF.

1977 Dopo ritardi dovuti alla situazione economica e politica e molte indecisioni sulla scelta dello standard di trasmissione, arriva finalmente anche in Italia la TV a colori.

Anni 2000 Inizio trasmissioni televisive digitali con il risultato di ottenere una maggiore definizione delle immagini, un uso minore della larghezza di banda per il segnale e una minore potenza utilizzata con un notevole risparmio energetico.

Il resto è storia dei giorni nostri quando con internet si possono ascoltare e vedere tutte le trasmissioni di qualsiasi nazione, senza necessità di apparecchiature specifiche.



I francobolli di Italia riprodotti sono stati emessi: per la Conferenza Internazionale delle Radiodiffusioni ad alta frequenza tenuta a Firenze e Rapallo nel 1950, per l'inizio del servizio pubblico di televisione in Italia nel 1954, per ricordare il centenario della nascita di Guglielmo Marconi nel 1974.

il Segretario Paolo Revelli

INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI - INDICE GENERALE

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	MEDIA
BASE: ANNO 1995=100													
1996	102,4*	102,7*	103,0*	103,6*	104,0*	104,2*	104,0*	104,1*	104,4*	104,5*	104,8*	104,9*	103,9*
1997	105,1*	105,2*	105,3*	105,4*	105,7*	105,7*	105,7*	105,7*	105,9*	106,2*	106,5*	106,5*	105,7*
1998	106,8*	107,1*	107,1*	107,3*	107,5*	107,6*	107,6*	107,7*	107,8*	108,0*	108,1*	108,1*	107,6*
1999	108,2*	108,4*	108,6*	109,0*	109,2*	109,2*	109,4*	109,4*	109,7*	109,9*	110,3*	110,4*	109,3*
2000	110,5*	111,0*	111,3*	111,4*	111,7*	112,1*	112,3*	112,3*	112,5*	112,8*	113,3*	113,4*	112,1*
2001	113,9*	114,3*	114,4*	114,8*	115,1*	115,3*	115,3*	115,3*	115,4*	115,7*	115,9*	116,0*	115,1*
2002	116,5*	116,9*	117,2*	117,5*	117,7*	117,9*	118,0*	118,2*	118,4*	118,7*	119,0*	119,1*	117,9*
2003	119,6*	119,8*	120,2*	120,4*	120,5*	120,6*	120,9*	121,1*	121,4*	121,5*	121,8*	121,8*	120,8*
2004	122,0*	122,4*	122,5*	122,8*	123,0*	123,3*	123,4*	123,6*	123,6*	123,6*	123,9*	123,9*	123,2*
2005	123,9*	124,3*	124,5*	124,9*	125,1*	125,3*	125,6*	125,8*	125,9*	126,1*	126,1*	126,3*	125,3*
2006	126,6*	126,9*	127,1*	127,4*	127,8*	127,9*	128,2*	128,4*	128,4*	128,2*	128,3*	128,4*	127,8*
2007	128,5*	128,8*	129,0*	129,2*	129,6*	129,9*	130,2*	130,4*	130,4*	130,8*	131,3*	131,8*	130,0*
2008	132,2*	132,5*	133,2*	133,5*	134,2*	134,8*	135,4*	135,5*	135,2*	135,2*	134,7*	134,5*	134,2*
2009	134,2*	134,5*	134,5*	134,8*	135,1*	135,3*	135,3*	135,8*	135,4*	135,5*	135,6*	135,8*	135,2*
2010	136,0*	136,2*	136,5*	137,0*	137,1*	137,1*	137,6*	137,9*	137,5*	137,8*	137,9*	138,4*	137,3*
BASE: ANNO 2010=100													
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,8	103,9	104,2	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0		

OFFERTA LAVORO

Elvim Int S.r.l.

Ricerca per collaborazione a qualsiasi titolo la seguente figura professionale

Profilo e competenze richieste:

Esperienza nel settore degli impianti termici industriali di almeno 5 anni.

Competenze di avvanprogetto e/o progettazione di impianti termici, di dimensionamento sulla stima dei fabbisogni sia generali che di processo di un sito industriale.

Capacità di analisi dell'utilizzo delle varie fonti energetiche, sia di processo che non, in impianti industriali di vari settori.

Capacità di calcolare l'utilizzo energetico di un sito produttivo, realizzandone i relativi bilanci dei vettori energetici sia di dettaglio (linee e macchinari di produzione, impianti di riscaldamento/raffrescamento generali del sito) che complessivi.

Capacità di valutare soluzioni alternative di investimento in tecnologie di efficientamento energetico sia dal punto di vista tecnico/impiantistico che della preventivazione dei costi di singoli macchinari/linee e installazione.

Conoscenza delle normative in materia e della legislazione di riferimento relativa all'incentivazione fiscale in materia di efficientamento energetico, ivi compresa la gestione dei certificati bianchi.

Costituiscono titolo di preferenza l'aver svolto Audit Energetici con relativi report.

Se si è interessati inviare i riferimenti e competenze professionali della persona o società che si propone per la collaborazione a Elvimint Srl al seguente indirizzo e-mail:

selezione-2014@elvimint.it

SICUREZZA SUL LAVORO

CULTURA
E
FORMAZIONE

<http://www.apitforma.it>

Via Imperia, 2/A - 10135 TORINO
Tel. 011.07.41.384 - Fax. 011 3716908
e-mail: apitforma@apitforma.it

